



**CPGEV Bologna**  
**Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie**

# **Raccolta di leggi per i corsi di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie**

## **Volume 5**

### **Risorse Idriche**

### **Difesa del Suolo**

### **Polizia Forestale**

AGGIORNATO AL 01 NOVEMBRE 2015

Copyright © All Rights Reserved.

La raccolta è frutto dell'ingegno del CPGEV Bologna

Divieto di riproduzione anche parziale di testi, immagini e contenuti di questo volume, salvo autorizzazione.

Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie di Bologna  
Raggruppamento GEV ai sensi della Legge Regionale 23/89  
Affiliato a FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA

---

# RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E POLIZIA FORESTALE

## Legge 37/1994

### Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche

Testo vigente al 01/11/2015

#### Art. 1

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 942. (*Terreni abbandonati dalle acque correnti*).

- I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico".

#### Art. 2

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 945 del codice civile sono abrogati.

#### Art. 3

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 946. (*Alveo abbandonato*).

- Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".

#### Art. 4

1. L'articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 947. (*Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*).

- Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inasprimento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico".

#### Art. 5

1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.

#### Art. 6

1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio

decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

### **Art. 7**

1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.

### **Art. 8**

1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, (( ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, )) relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone in cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo. Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione".

# R.D.L. 3267/1923

## Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.

### TITOLO I

#### *Provvedimenti per la tutela dei pubblici interessi*

#### **CAPO I - Limitazioni alla proprietà terriera.**

#### **Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici.**

1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
2. La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.  
In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.  
La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.  
Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale (2), al Comitato costituito a norma dell'art. 181 (3).  
Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopralluogo.  
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
5. Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (3) darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.  
Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.
6. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.
7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (4) e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.
8. Per i terreni predetti il Comitato forestale (4) dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.  
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
9. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:
  - a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
  - b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
  - c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato (4) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
10. Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale (5), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.  
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.
11. Il Comitato (4), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale (6).
12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (4). Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da

pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.

Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

13. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale (4), su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verificino le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

14. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.

Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

15. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 (7), per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.

16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.

Sezione II - Vincolo per altri scopi.

17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale (8).

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari (9).

18. La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (10) in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale. Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

19. La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.

Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.

Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.

20. Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato (10) informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.

L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.

21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.

Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale (10/a).

Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte (10/a).

La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge (10/a).

22. Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.

Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.

23. In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, (10), su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

## **CAPO II - Disposizioni penali e di polizia.**

24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale (10) per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (11), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

25. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato (12), depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (12) ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, (12/a) dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti (12/b).

27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

28. Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.

29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

30. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.

31. I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (12) e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.

32. Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.

33. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale (13).

34. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguglio ed il limite stabiliti dal codice penale (14).

35. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa (15).

Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.

Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.

36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.  
L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.  
Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.  
Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.
37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (16), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.  
Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione. La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.
38. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

## TITOLO II

### *Sistemazione e rimboscimento di terreni montani*

#### **CAPO I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (17).**

39. Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

- 1° opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboscimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
- 2° altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale (18), che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste (19), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile.

40. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera b), del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195 (20), ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.

41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

42. Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.

43. Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.

44. L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale (18).

Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.

45. Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.

46. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale (21).

Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo (22).

47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (21), l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.

48. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

49. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboscire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.

50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca



dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21 (23).

L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

51. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.

52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.

La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.

La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo.

53. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale (21) nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.

54. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale (21).

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto (24).

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione.

55. Il Ministro per l'economia nazionale (21) sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.

Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

56. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale (23) e dei lavori pubblici.

I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto dell'imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale (23) deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

57. Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.

58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831 (25). L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte,

corredata di certificato pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato (26).

59. Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.

Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale (27) d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.

60. Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.

Qualora l'importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

61. Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

1. una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;
2. b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione;
3. i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunci legali della Provincia.

62. Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (27) o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (27) o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti. A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

64. Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione.

Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.

65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256 (28), in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

66. Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

67. Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.

68. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, numero 453 (29), alle Province, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

69. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e

lavoro.

Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.

Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli. Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.

70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (29).

71. Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.

72. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

73. In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855 (30).

74. Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (31).

## **CAPO II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati.**

### **Sezione I - Disposizioni generali.**

75. L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (32) e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

76. I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (32).

Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati.

77. Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (33) possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione.

78. L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21.

79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile (34), quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.

I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.

Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

80. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

81. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

82. E' data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.

83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale (35) colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale.

84. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (36), ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.

85. Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale (35) in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Province, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

Sezione II - Disposizioni particolari.

86. Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà corrisposta un'indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla. A tale effetto il Ministro dell'economia nazionale (37) provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

87. Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.

88. In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.

89. Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento.

Tuttavia le attuali commissioni di imboscamento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali.

Gli imboscamenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.

### **TITOLO III**

#### **Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana.**

##### **CAPO I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato (38).**

90. Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.

91. Il Ministero dell'economia nazionale (37) è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi (38/a) della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale. Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità forestale. I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura. 92-99. (39).

##### **CAPO II - Istruzione, propaganda ed assistenza.**

100. Il Ministero dell'economia nazionale (40), provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.

101. L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e forestale (41) di cui alle LL. 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R.D. 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore è annessa una Stazione sperimentale di silvicoltura (42). L'istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214 (43).

102. Il Ministro per l'economia nazionale (40), ha facoltà d'istituire borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei Paesi esteri.

103. Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale (40), ha facoltà di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana.

Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il regio Istituto superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'Istituto anzidetto.

104. E' istituita nel Regno la festa degli alberi.

Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale (40) e dell'istruzione pubblica.

105. L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

- a. la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietà di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;
- b. b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali; c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministro per l'economia nazionale (40) potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

#### **TITOLO IV**

##### ***Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti***

CAPO I - Azienda del Demanio forestale di Stato (44).

106. Il Demanio forestale dello Stato è formato:

1. delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
2. delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze;
3. delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno;
4. dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
5. dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.

107. I boschi e terreni che vengono comunque a formare parte del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.

108. E' istituita l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.

109. L'Amministrazione dell'Azienda è affidata al Direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:

- a) del detto Direttore generale;
- b) dei due ispettori superiori forestali proposti alle divisioni tecniche della Direzione generale delle foreste e dei demani,
- c) di un Ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- d) di un funzionario della regia Avvocatura erariale, designato dal Ministro per le finanze;
- e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali;
- f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di Aziende forestali od agrarie. Il Presidente sarà nominato dal Ministro fra i componenti del Comitato stesso.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale (45) e la nomina avrà la durata di un triennio.

Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero dell'economia nazionale od un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale delle foreste e dei demani.

110. La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto.

Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del Demanio forestale, il Ministero dell'economia nazionale (45) non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di Amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli Ispettori dipartimentali.

111. Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale (45) per essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna (46).

Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto:

6. i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari;
7. gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorché il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione;
8. i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;

9. le coste, il cui rimboschimento, per rabioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale (45) di concerto con i Ministri competenti.

Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i Demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Province.

112. Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per la economia nazionale (45).

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dell'Autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo.

113. Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (47).

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta.

Allorché l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa ai termini della L. 20 novembre 1859, n. 3755 (48), o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca.

Nelle Province, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dalla alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conforme mente ai patti contrattuali.

114. In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21.

115. Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'art. 21, l'Amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Trascorso tale termine, l'Azienda depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nei possessi dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità.

116. I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Consiglio nelle province di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila nelle province di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche.

117. E' data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (45):

1. di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall'Azienda, allo scopo ed a condizione che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l'esercizio di industrie forestali;
2. b) di fare concessioni temporanee di acqua;
3. c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano collocati binari per trazione meccanica o animale.

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Amministrazione.

118. Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novant'anni e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta. I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo all'Azienda.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.

119. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (49) di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie.

E' pure data facoltà al Ministero suddetto di promuovere l'alienazione di piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

120. Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (49), udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda.

121. Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'art. 111, comma primo e secondo a).

122. L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale (49) in base a norme stabilite da apposito regolamento.

Il conto consuntivo dell'Azienda, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.

123. A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

- a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale (49);
- b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 124;

- c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;
- d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
- e) il ricavato di alienazione di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda.

124. Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale (49) verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Allo stesso conto corrente affluiranno:

- a. il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le LL. 20 giugno 1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;
- b. il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 106;
- c. il reddito delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno a decorrere dall'esercizio 1924-25;
- d. il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;
- e. il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;
- f. tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda.

125. L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa.

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (49), sentito il Comitato di amministrazione.

126. L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dell'art. 124 la somma di lire 600.000; sui redditi di cui alla lettera b) la somma di lire 52.684,30, corrispondenti al provento medio accertato nel biennio 1908-1909 e 1909-1910 e sui redditi di cui alla lettera c) dello stesso articolo lire 3.000.000 nell'esercizio 1924-1925, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi.

Qualora l'Azienda durante l'esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 124 somme rispettivamente inferiori quelle da versare al Tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse.

127. Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'Azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'Azienda stessa.

128. Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura, e governo delle foreste del Demanio. L'Azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, quest'ultimo con l'impianto di segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti.

129. Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.

CAPO II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti.

Sezione. I - Disposizioni generali.

130. I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (50).

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

131. Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.

132. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.

133. La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (50). Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

134. Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato (51).

135. I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale (50). Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale (52) entro sessanta giorni dalla notificazione di esse.

Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (53).

136. Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

137. Il Ministero dell'economia nazionale (52) potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento

del loro patrimonio silvo-pastorale. I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

138. La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. E' però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art.

135. Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

Sezione II Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono.

*§ 1 - Costituzione delle Aziende speciali.*

139. I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente (54).

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale (55).

140. La costituzione dell'Azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della legge comunale e provinciale (56). La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (57).

141. L'Azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.

Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità, nonché le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per revoca dell'Azienda o per qualsiasi altra causa ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'Azienda.

Esso sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale (57), e dovrà essere comunicato al Ministero della economia nazionale (58).

142. A sovrintendere all'Azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a consiglieri comunali.

La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall'art. 284 della legge comunale e provinciale (56). La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all'art. 159. Le attribuzioni, sia della Commissione amministratrice, che del Direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento del presente decreto.

143. Costituita l'Azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole.

Allorché si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il regolamento sull'esercizio di essi dovrà fare parte integrante del piano anzidetto.

Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui Demani comunali.

Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio.

Decorso un anno dalla costituzione dell'Azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario.

144. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l'Azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese.

Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione amministratrice.

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Ispettorato forestale.

Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratta di tagli straordinari.

145. Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale (56), intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il Presidente della Commissione al Sindaco. Può peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:



1. quando l'asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa;
2. quando una evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti;
3. quando trattisi dell'acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte.

146. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione espliciti azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'Azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del Prefetto o del Sindaco, può deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (59).

Qualora si renda impossibile il funzionamento dell'Azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la Commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta dal Prefetto, su conforme parere della Giunta Provinciale amministrativa e sentito il Comitato forestale (59).

147. La Amministrazione temporanea dell'Azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della Commissione.

Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova Commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della deliberazione o del decreto di scioglimento, il Prefetto provvede d'ufficio alla nomina predetta.

148. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'Azienda e la gestione diretta del patrimonio.

Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'Azienda ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del Comitato forestale (59).

149. Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell'Azienda.

Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all'art. 139, salvo che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

#### § 2 - Aziende per la gestione dei domini collettivi.

150. Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, per l'assunzione del personale in parola.

151. L'Assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa dell'Azienda, determinandone le attribuzioni.

152. Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le miglitorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuto la approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150.

Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per l'erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza.

#### § 3 - Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti.

153. Il Ministro per l'economia nazionale (60), su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto purché tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

154. Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (60), ad assumere la Direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159.

In tal caso tra il Comune o l'ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza dell'ente od istituto di propaganda, sarà stipulata un'apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del Comitato forestale (59) e, nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale amministrativa.

155. Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia (61).

156. Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo se intende rimanervi per un altro quinquennio.

La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio. 157. (62).

158. Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:

- 1° al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio;
- 2° all'approvazione del regolamento del consorzio;
- 3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale.

#### § 4 - Personale direttivo.

159. La nomina del Direttore tecnico può esser fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal regio Istituto superiore agrario e forestale o che abbiano

appartenuto ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

160. Il Direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell'Azienda, di cui all'art. 141, riveste a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale.

Sezione III - Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti.

161. Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro per l'economia nazionale (63) sentito il Comitato forestale (64), o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi.

In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri enti.

La costituzione del distretto non priva i Comuni della facoltà di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.

162. La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l'economia nazionale (63), su proposta del Comitato forestale (64), tenuto conto dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nella attualità detti beni sieno suscettibili.

163. I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un funzionario del ruolo tecnico del Corpo reale delle foreste (65), il quale assume le funzioni del Direttore tecnico delle Aziende speciali dei Comuni, di cui al paragrafo primo della sezione II del presente capo.

Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.

164. Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle Amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione.

Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto il capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un Commissario nominato dal Prefetto.

165. Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui all'art. 137.

166. Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'Azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare.

167. Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144.

168. Il Comune o l'ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in Amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'ente, cui i beni appartengono e l'Azienda.

In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'Azienda stessa.

## **TITOLO V**

Diritto d'uso sui boschi e sui terreni vincolati (66)

169. Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile (67) potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.

I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.

170. Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale (68), intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale (69) ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.

171. Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

E' riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

## **TITOLO VI**

### ***Organi dell'Amministrazione forestale***

172. La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al Ministero dell'economia nazionale (68), che la esercita a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani (70) da cui dipende il Corpo reale delle foreste (71).

173. Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi: a) personale forestale tecnico e di custodia; b) istruzione forestale superiore e secondaria; c) circoscrizioni forestali; d) rimboschimenti; e) incoraggiamenti alla

silvicoltura; f) tutela economica dei boschi; g) tutela e miglioramento dei pascoli montani; h) polizia e contenzioso forestale; i) statistica forestale; k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali; l) ampliamento del Demanio forestale dello Stato (72).

174. Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale (68) in materia forestale è la sezione prima del Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai RR.DD. 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579 (73).

175. Il Corpo reale delle foreste (71) è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia. L'ordinamento e le attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di Polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di Pubblica Sicurezza.

176. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo reale delle foreste (71) sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto del Direttore generale delle foreste e dei demani, del Direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci purché di grado non inferiore al settimo e di due Ispettori superiori forestali nominati per un biennio con decreto ministeriale.

I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68, comma terzo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (74).

177. Le spese per il mantenimento del personale del Corpo reale delle foreste (71) sono a carico dello Stato.

Le Province concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del titolo I del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dell'art. 3 della L. 3 marzo 1912, n. 134 (75).

178. Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti.

Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani.

Gli uffici di ripartimento sono retti da Ispettori capi o da Ispettori principali di prima classe; gli uffici distrettuali da Ispettori principali di prima e seconda classe o da Ispettori.

179. Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:

1. capi sorveglianti forestali;
2. sorveglianti;
3. allievi sorveglianti,

è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni.

180. Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per l'economia nazionale (76).

181. In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:

1. di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per l'economia nazionale (76), la quale avrà la funzione di Presidente;
2. dell'Ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;
3. dell'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o di altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato; d) di un Direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro per l'economia nazionale (76); e) di due membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Comitato e per la validità delle sue adunanze (77).

## TITOLO VII

### *Disposizioni finali e transitorie*

182. Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura senza autorizzazione del Comitato forestale (77).

Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato (77) potrà imporre le modalità della utilizzazione ed, occorrendo, sospenderla.

Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato (77), da deliberarsi alla prima adunanza.

I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I, capo II del presente decreto (78).

183. Nelle nuove province, sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di Polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.

Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone (78).

184. Salvo quanto è previsto dagli artt. 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove Province e per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti fino all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.

185. I Comitati forestali (77) di cui all'articolo 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole Province saranno istituiti i Consigli agrari provinciali, di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229.

Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle Giunte dei Consigli suddetti.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nelle Province della Calabria, qualora non siano stati ancora istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al primo comma, saranno ricostituiti i Comitati forestali per assumere le funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate dalle Commissioni provinciali, di cui all'art. 67 della L. 25 giugno 1906, n. 255 (79).

186. A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (80), di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.

---



---

#### NOTE

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.*

(1/a) *Il decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1601.*

(2) *La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al n. C/III di questa voce.*

(3) *Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia, che ne ha assunto tutti gli oneri e le attività, in forza dell'art. 35, primo comma, L. 18 aprile 1926, n. 731.*

*Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dell'art. 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti.*

*Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni ed i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.*

(4) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(5) *Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1, R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.*

(6) *Con sentenza n. 26 del 23 marzo 1966, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 25, e 70 della Costituzione. (7) La materia è stata successivamente regolata dalla L. 18 giugno 1931, n. 987.*

(8) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(9) *Successivamente regolate dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1849.*

(10) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(10/a) *La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.*

(11) *La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), dall'art. 10, L. 1° marzo 1975, n. 47, riportata al n. A/X, dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma della stessa legge, nonché dall'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.*

(12) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(12/a) *L'art. 14, secondo comma, lettera e), L. 24 novembre 1975, n. 706, riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE, (poi abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689), aveva escluso espressamente dalla depenalizzazione la sanzione di cui al presente articolo, che, pertanto è da ritenersi di natura penale. Per effetto dell'art. 32 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, tale sanzione è da ritenersi ora depenalizzata.*

(12/b) *Vedi, anche, l'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.*

(13) *Ora art. 652 c.p. 1930.*

(14) *Vedi art. 135 c.p. 1930.*

(15) *Comma così modificato dall'art. 2, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito con legge 24 maggio 1926, n. 898.*

(16) *Ora art. 162 c.p. 1930.*

(17) *Vedi, anche, le norme contenute nella L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II.*

(18) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(19) *Per effetto del R.D. 16 maggio 1926, n. 1066 i servizi già disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste furono trasferiti all'istituita Milizia nazionale forestale. Quest'ultima è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste. Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al C/III, ratificato, con alcune modificazioni, dalla L. 4 maggio 1951, n. 538, ha stabilito le norme di attuazione per il ripristino del*

- Corpo forestale dello Stato e disposto che una Direzione generale delle foreste, istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sostituisse il Comando della soppressa Milizia nazionale delle foreste. L'art. 2, D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con L. 28 dicembre 1952, n. 4417, ha disposto che le funzioni attribuite al Comandante della soppressa Milizia forestale fossero devolute al Direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci. A norma dell'art. 33, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II, la denominazione della Direzione generale delle foreste è stata mutata in quella di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.*
- (20) *Norme per la bonifica integrale sono state successivamente emanate del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, riportato alla voce BONIFICA.*
- (21) *Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (22) *L'art. 17 R.D. 29 maggio 1941, n. 489 dispone che sia sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.*
- (23) *La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.*
- (24) *La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10, della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.*
- (25) *Conguagliava l'imposta fondiaria nelle diverse Province dello Stato.*
- (26) *Vedi L. 14 dicembre 1955, n. 1318, riportata al n. A/VII di questa voce.*
- (27) *Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (28) *Recava norme per la concessione dell'esecuzione di opere di bonifica a società e a imprenditori singoli.*
- (29) *Riguardanti il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.*
- (30) *Recava disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti.*
- (31) *Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.*
- (32) *Vedi nota 3 all'art. 4.*
- (33) *Vedi nota 3 all'art. 4.*
- (34) *Ora art. 862 c.c. 1942.*
- (35) *Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (36) *Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.*
- (37) *Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (38) *Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce.*
- (38/a) *L'art. 3, quarto comma, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce, ha elevato al 75% della spesa la misura dei contributi.*
- (39) *Articoli abrogati dall'art. 119, T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme sulla bonifica integrale.*
- (40) *Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (41) *L'Istituto ha successivamente costituito la Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.*
- (42) *La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del D.L. 25 novembre 1929, n. 2226.*
- (43) *Contenente l'ordinamento dell'istruzione agraria media.*
- (44) *La materia di questo Capo è stata nuovamente disciplinata con L. 5 gennaio 1933, n. 30, riportata al n. B/I e R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, riportato al n. B/II. L'art. 19, L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto espressamente che le norme del presente decreto conservano vigore in quanto non siano in contrasto con quelle della stessa legge. (45) Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (46) *Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II.*
- (47) *Riguardante l'espropriazione per pubblica utilità.*
- (48) *Per la concessione di miniere e cave per Piemonte, Liguria e Sardegna; la materia è stata successivamente regolata dal D.Lgs. 29 luglio 1927, n. 1443. (49) Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (50) *Vedi nota 3 all'art. 4.*
- (51) *Ai sensi dell'art. 32, ultimo comma R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e delle Tesorerie della provincia sono state devolute ai Consigli provinciali dell'economia corporativa. Successivamente il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni e i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.*
- (52) *Vedi nota 5 all'art. 10.*
- (53) *La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10 della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.*
- (54) *L'art. 13 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura, ha così disposto: "Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 10 e 16 della L. 25 luglio 1952, n. 991 (riportata al n. E/II di questa voce), nonché per*

adempire e coordinare le funzioni previste dagli artt. 5 e 17 della stessa legge, dal comma XV dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 (recante norme di modifica al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e dagli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui all'art. 18 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente, denominato "Consiglio di valle" o "Comunità montana".

La costituzione del "Consiglio di valle" o della "Comunità montana" è obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno dei tre quinti dei Comuni interessati, purché rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona. La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse".

(55) Vedi anche artt. 4 e 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce. Vedi anche nota 5 all'art. 10.

(56) R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

(57) Vedi nota 3 all'art. 4.

(58) Vedi nota 5 all'art. 10.

(59) Vedi nota 3 all'art. 4.

(60) Vedi nota 5 all'art. 10.

(61) Vedi nota 54 all'art. 139.

(62) Abrogato dall'art. 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce.

(63) Vedi nota 5 all'art. 10.

(64) Vedi nota 3 all'art. 4.

(65) Vedi nota 19 all'art. 39.

(66) Vedi anche L. 16 giugno 1927, n. 1766.

(67) Ora art. 1021 c.c. 1942.

(68) Vedi nota 5 all'art. 10.

(69) Vedi nota 3 all'art. 4.

(70) Con R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, la Direzione generale è stata soppressa e le sue funzioni sono state attribuite alla Azienda di Stato per le foreste demaniali. Con D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, è stato ripristinato il Corpo forestale dello Stato.

(71) Vedi nota 19 all'art. 39.

(72) L'organizzazione dei servizi della Direzione generale delle foreste è superata dalla devoluzione delle sue attribuzioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

(73) L'organo consultivo è ora il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del R.D. 29 maggio 1941, n. 489.

(74) Ora ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato).

(75) Il nuovo testo unico per la Finanza locale è stato emanato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; vedi, in particolare, art. 3, n. 7.

(76) Vedi nota 5 all'art. 10.

(77) Vedi nota 3 all'art. 4.

(78) Così modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. L'ultimo comma dell'art. 182 ha subito una rettifica, apportata nel testo, nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1926, n. 35.

(79) La sostituzione dei Comitati provinciali con i Consigli agrari provinciali di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229 e la sostituzione delle Commissioni provinciali per la Calabria di cui all'art. 67 L. 25 giugno 1906, n. 255 con i Comitati forestali sono superate dalle norme di cui al D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, il quale ha devoluto le attribuzioni alle Camere di commercio, industria e agricoltura, ricostituite in ogni capoluogo di provincia.

(80) Vedi nota 5 all'art. 10.

## PMPF

# L.R. 4 settembre 1981, n. 30 concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano - art 13. Approvazione delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale

## TITOLO I NORME DI TUTELA E VALORIZZAZIONE FORESTALE

### CAPO I

#### Norme comuni a tutti i boschi

#### PARAGRAFO A

#### GENERALITA'

#### 1 - Ambito di applicazione. Competenze

Le prescrizioni contenute nel presente corpo normativo, redatto ai sensi dell'art. 13 della LR. 4 settembre 1981, n. 30, si applicano:

- ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e del RDL 16 maggio 1926 n.1126;
- alle "aree forestali" così come definite nell'Allegato "A" e cartografate nel "Piano regionale antincendi boschivi" redatto ed approvato ai sensi della Legge 1 marzo 1975, n.47;
- alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della LR.30/81).

Loro scopo è la valorizzazione dell'ambiente e delle aree forestali in particolare, mediante la razionale salvaguardia ed il miglioramento degli aspetti ecologici protettivi, socio-ricreativi e produttivi.

Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di governo e trattamento che meglio consentono la tutela, lo sviluppo e la riproduzione dei soprassuoli boschivi in relazione agli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti: pertanto le stesse, comprensive dei tagli di utilizzazione, vengono assimilate, agli effetti di legge, ai tagli colturali di cui all'art 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

Le competenze amministrative relative alla applicazione delle prescrizioni contenute nel presente corpo normativo spettano agli Enti delegati in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/81: Comunità Montane, Amministrazioni provinciali Circondario di Rimini fermo restando, nell'ambito delle aree protette di cui alla LR. 2 aprile 1988, n. 11, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 e dalla LR. 27 maggio 1989, n. 19, così modificate dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, l'obbligo per tali Enti di acquisire in merito alla programmazione e realizzazione di interventi il parere di conformità del Consorzio di gestione, ai sensi dell' art 14 quinquies della predetta L.R.11/88.

Gli interventi che comportano movimenti di terreno sono soggetti alla autorizzazione, ai sensi dell'art. 34 della LR. 7 dicembre 1978, n. 47, degli Enti di cui all'art. 41 della LR. 27 febbraio 1984, n. 6: Amministrazioni provinciali Circondario di Rimini, Assemblee di Comuni di Imola e Cesena

L'uso della viabilità forestale è autorizzato dalle Amministrazioni comunali.

Il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di polizia e di vigilanza sul territorio, procedendo anche alla comminazione delle pene pecuniarie del caso, spetta al Corpo forestale dello Stato.

#### 2 - Rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di interventi ed opere

Al fine di perseguire le finalità indicate dal RDL 3267/23 e dalla L.R. 30/81, l'esecuzione degli interventi e la realizzazione delle opere suscettibili di arrecare danni ambientali nei territori di cui al precedente articolo devono essere autorizzate dall'Ente delegato entro 45 giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta. in questo periodo è compreso il tempo necessario per gli accertamenti tecnici e per la formulazione della risposta, comprensiva di eventuali, specifiche prescrizioni.

#### 3 - Comunicazione per l'esecuzione di interventi

L'esecuzione degli interventi non necessitanti, alla lettura delle seguenti prescrizioni di specifica autorizzazione è subordinata ad una comunicazione da eseguirsi preventivamente, per iscritto, in carta semplice, all'Ente delegato competente per territorio, al fine dell'aggiornamento del Catasto degli interventi forestali e della Carta forestale regionale, sulla base della modulistica allegata al presente corpo normativo.

La comunicazione deve pervenire all'Ente delegato almeno 30 giorni prima delRinizio dei lavori: entro tale tennine l'Ente può dettare modalità esecutive specifiche.

### PARAGRAFO B

#### 4 - Piani Economici, Piani di Coltura e Conservazione

- Piano economico o Piano di gestione dei boschi di Enti pubblici, enti morali, consorzi volontari e singoli priva

Gli Enti pubblici gli enti morali e i consorzi volontari costituitisi ai sensi degli art. 8 e 9 della L.R. 30/81, debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base ad un Piano economico o di gestione approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della stessa L.R. 30/81.

I privati proprietari possono provvedere alla gestione dei propri boschi secondo un Piano economico o di gestione come previsto dall'art. 10 della L.R. 30/81.

Il Piano economico o di gestione dovrà contenere, oltre che le indicazioni relative alla tutela ed alle migliorie dei boschi, anche previsioni di carattere economico e dovrà avere validità almeno decennale.

Il Piano approvato dalla Giunta regionale diviene esecutivo, anche se diverso parzialmente dalle norme delle presenti prescrizioni, ed il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata dello stesso.

Il Piano economico assume l'efficacia delle presenti Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, che continuano ad essere valide per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione.

In caso di eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali potranno essere assunte decisioni e linee di gestione differenti da quelle del Piano: tali linee devono essere concordate e assunte dalla proprietà, dal tecnico incaricato della gestione e dall'Ente delegato, sentito il Servizio tecnico della Giunta regionale.

Tutti gli interventi effettuati, qualsiasi sia la loro natura e scopo, devono essere annotati a cura dei proprietari nel Registro particellare degli eventi, appositamente inserito nel Piano.

## **5 - Piani di coltura e conservazione dei boschi provenienti da rimboschimento o migliorati con finanziamenti pubblici**

I Consorzi costituitisi ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 30/81, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti convertiti all'alto fusto o comunque migliorati nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità con il Piano di coltura e di conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del RDL 3267/23, art. 10 della L.R. 30/81 ed art. 10 della Legge 984/77, approvato dall'Ente delegato competente per territorio.

Tale Piano deve essere formulato in accordo con le presenti prescrizioni.

I boschi e i terreni rimboschiti non possono avere destinazioni d'uso incompatibili con la loro buona conservazione e rinnovazione.

## **6 Sanzioni**

La mancata osservanza delle norme stabilite dai Piani di gestione e dai Piani di coltura e conservazione e le infrazioni alle medesime, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del RDL 3267/23 e di quelle previste dalla Legge 950/67.

## **PARAGRAFO C**

### **VINCOLI PER LA CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI**

#### **7 Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo, in cedui semplici**

E' vietata la conversione dei boschi di alto fusto e delle fustaie transitorie" in cedui.

E' vietata la conversione dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo in cedui semplici.

Per l'utilizzazione dei castagneti oltre alle norme previste dalle presenti prescrizioni devono essere osservate anche quelle stabilite dalla Legge 18 giugno 1931, n. 973.

Le eventuali deroghe saranno ammesse qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria e di difesa idrogeologica, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

L'utilizzazione dei boschi posti in condizioni ambientali particolari, di cui al successivo art. 15, è normata dal contenuto del medesimo.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del RDL 3267/23, computando la sanzione sul valore delle piante che secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di governo e trattamento originari - non avrebbero potuto essere utilizzate, nonché ai termini stabiliti dalla Legge 973/31.

#### **8 Sradicamento di piante e ceppaie**

Lo sradicamento delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per gli impianti specialisti per l'arboricoltura da legno e per i castagneti da frutto coltivati.

E' vietata l'asportazione di esemplari arborei di qualsiasi sviluppo per qualsiasi uso o finalità.

L'Ente delegato competente per territorio può autorizzare l'asportazione, consentendo la proprietà, dettando le dovute modalità e precauzioni, di un numero limitato di esemplari di specie arboree ad uso "bonsai", al di fuori di aree a parco o comunque protette e delle aree forestali in situazioni ambientali particolari (art. 15).

La suddetta richiesta di autorizzazione può essere inoltrata da associazioni e gruppi che garantiscano il rispetto delle modalità e delle precauzioni impartite.

Le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati e che il terreno, nel luogo dello scavo, su prontamente raggugliato ed inerbato oppure rimboschito con piante appartenenti alla vegetazione autoctona, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, al risarcimento delle piante morte, con un adeguato numero di piantine.



Nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari (art. 15) le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate solamente previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

La mancata sistemazione e inerbimento o rimboschimento del terreno, conseguenti allo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie secche sono puniti con la sanzione amministrativa di cui alla Legge 950/67.

Nei casi di sradicamento di piante o di ceppaie vive, oltre alla medesima sanzione si applica la sanzione prevista dall'art. 26 della RDL 3267/23, computando la massa legnosa delle prime sulla base dei valori commerciali degli assortimenti ritraibili e quella delle seconde come legna da ardere.

### **9 Rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica**

La rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica, che comporti estirpazione di ceppaie e lavorazione del suolo è vietata.

E ammesso il cambiamento della composizione specifica dei boschi attraverso l'eventuale taglio su piccole superficie (inferiori a mezzo ettaro) e l'inserimento di specie autoctone, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio che prescriverà le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi lavori devono essere completati.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti è soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

## **PARAGRAFO D**

### **TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI**

#### **10 Epoca di esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto**

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio di utilizzazione nei boschi di alto fusto, previa comunicazione scritta, ai sensi degli artt. 3 e 42, da inoltrare all'Ente delegato.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permessi nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 43 del presente corpo normativo.

Le utilizzazioni boschive dovranno comunque avvenire nel rispetto delle norme previste dalla Legge 47/75 in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del RDL 3267/23, considerando come danno il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto e, in quanto applicabile, ai termini dell'art 11 della Legge 47/75.

#### **11 Epoca di esecuzione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici, composti e a sterzo**

Per i boschi cedui, il periodo di esecuzione dei tagli è regolato come segue:

- cedui semplici di faggio e misti con prevalenza di faggio: dal 16 settembre al 15 maggio;
- cedui semplici di altre latifoglie: dal 1° ottobre al 15 aprile.

Qualora ricorrano circostanze meteorologiche particolari l'Ente delegato competente per territorio può anticipare o posticipare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del RDL 3267/23, considerando come danno il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

#### **12 Epoca di esecuzione dei tagli di conversione dei boschi cedui**

Previo comunicazione scritta, di cui all'art. 3, da inoltrare all'Ente delegato, sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno, i tagli di conversione nei boschi cedui per il loro avviamento all'alto fusto, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 47/75 in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art 11 della Legge 47/75.

#### **13 Modalità dei tagli**

Il taglio di utilizzazione dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata e risultare in prossimità del colletto.

Quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre grave danno alle altre piante ed al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi (o altri mezzi) per regolare l'atterramento ed occorrendo, il taglio anticipato dei rami e del cimale.

All'atto dell'utilizzazione del bosco dovranno essere rilasciate altresì, per quanto compatibile con la forma di governo, le piante nate da seme, di qualunque dimensione, appartenenti alla flora autoctona, con particolare riferimento alle specie secondarie.

Per il taglio dei boschi nelle zone di importanza militare si osservano le disposizioni del RDL 1122/24.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23.

#### **14 - Limitazione all'estensione dei tagli**

Allo scopo di evitare i danni di cui all'art. 1 del RDL 3267/23 e di conseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 30/81, sono di norma vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni per i cedui e nei precedenti 10 anni per le fustaie, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 6 ha per i cedui ed a 2 ha per le fustaie.

La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a 100 m.

La presente norma non si applica ai cedui a sterzo, composti e alle fustaie trattate a tagli saltuari.

Nei cedui l'Ente delegato competente per territorio può autorizzare tagli su superfici maggiori e per intervalli di tempo diversi da quelli previsti nel primo comma, quando sia accertabile, anche tramite apposito progetto di utilizzazione, che non sussistono controindicazioni rispetto alle finalità generali del RDL 3267/23 e della L.R. 30/81.

Nelle fustaie i tagli su superfici maggiori sono soggetti alle norme di cui al successivo art. 42.

Nei boschi governati ad alto fusto ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 1 del Piano territoriale paesistico regionale è vietato il trattamento a taglio raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq. Valgono, inoltre, le altre disposizioni del precedente primo comma.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 del RDL 3267/23 commisurando l'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato derivante dalla superficie eccedente quella consentita.

### **15 - Norme di gestione delle "aree forestali" in situazioni ambientali particolari.**

Nelle aree forestali situate oltre i 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. Nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445 e dell'art. 29 - punto 2 - del Piano territoriale paesistico regionale, devono essere inoltre rispettate le specifiche norme di settore definite nell'ambito delle perimetrazioni stesse.

Nei soprassuoli boschivi che si trovino nelle predette situazioni ambientali può essere autorizzato, da parte dell'Ente delegato competente per territorio, il governo a fustaia trattata a taglio saltuario, nonché il governo a ceduo composto e semplice trattato a sterzo.

In ogni caso le utilizzazioni devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto redatto da tecnico forestale abilitato che contenga almeno i seguenti elementi:

- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista riferimend catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- definizione dei criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa al taglio; di quella residua, e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- individuazione delle forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva

Sono altresì consentite altre forme di trattamento e di governo qualora previste e prescritte da piano economico (o d'assestamento forestale) debitamente approvato (art. 10 della L.R. 30/81).

Per ovviare a condizioni di dissesto idrogeologico, determinate da eventi particolari l'Ente delegato può promuovere o autorizzare, sulla base della presentazione di un progetto specifico, altre forme di intervento.

Le infrazioni sono punite ai termini degli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23, commisurando la sanzione al valore del materiale utilizzato in mancanza di autorizzazione, con modalità diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la superficie consentita.

### **16 - Norme dei tagli dei boschi da seme**

Gli interventi colturali e le utilizzazioni nei boschi iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme sono eseguiti sulla base dello specifico Piano di coltura e conservazione predisposto a cura delle strutture operative della Regione e/o del Corpo forestale dello Stato, in accordo con l'Ente delegato competente per territorio.

Le infrazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 26 del RDL 3267/23.

### **17 - Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale**

Al fine di avere indicazioni utili per la selvicoltura, sia nei cedui che nelle fustaie, al momento del taglio, è obbligatorio rilasciare, ogni due ettari di superficie, un esemplare scelto tra le piante da seme, o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati.

Tale disposizione è applicata a tutte le proprietà boschive accorpate di superficie superiore ai 2 ha.

Per quanto concerne la scelta della specie, si dovranno privilegiare quelle autoctone e quelle più rare presenti nel soprassuolo di riferimento.

L'esemplare arboreo, individuato e contrassegnato a cura dell'Ente delegato competente, per tutorio non potrà più essere utilizzato e, una volta morto, si dovrà provvedere ad individuare ed a contrassegnare un'altra pianta da salvaguardare nel tempo.

Le infrazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 26 del RDL 3267/23.

### **18- Potatura**

La potatura e la spalatura dei rami vivi sono consentite soltanto dal 1° ottobre al 15 aprile e sul terzo inferiore dell'altezza delle piante

La postura e la spalatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno.

Sono parimenti consentite, in qualsiasi stagione dell'anno, la potatura e la spalatura per ragioni fitosanitarie e di difesa contro gli incendi fermo restando il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 40.

La potatura deve essere fatta rasente il tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia

Per i castagneti da frutto valgono le norme di cui ai successivi art. 52 e 53.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67, oppure, qualora si verifichi il totale deperimento delle piante, la sanzione di cui all'art. 26 del RDL 3267/23 e all'art.45 del RDL 1126/26.

## 19 - Allestimento e sgombero delle tagliate.

L'allestimento dei prodotti del taglio e il loro sgombero dai boschi deve compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, entro il termine consentito per il taglio di cui agli artt. 11 e 12 e relative deroghe e comunque non oltre i trenta giorni dal termine predetto o dal termine dei lavori.

I residui di lavorazione, sia nelle fustaie che nei cedui, possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame, avendo sempre cura di evitare eccessivi accumuli di materiale e di arrecare danni alla rinnovazione.

Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle casse antincendio per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 15 m.

È parimenti sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dell'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e casse antincendio.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67 e, quando ne sia seguito danno, anche la sanzione prevista dall'art 26 del RDL 3267/23.

## 20 - Esbosco dei prodotti

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, piste, mulattiere, condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati (risine), evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo ove la pianta viene atterrata alla strada, pista, mulattiera, condotto o canale più vicini o all'area dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Ente delegato competente per territorio.

L'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario sono proibiti, l'Ente delegato, su domanda dell'interessato, può rilasciare, in via eccezionale, volta per volta, specifico nulla osta, sentito il parere della proprietà interessata.

Il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentrazione ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'Ente delegato per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, ecc.), che si accertassero anche nel corso dei lavori.

La manutenzione ed il ripristino, che non comportino movimento di terreno, di strade, piste e relativi piazzali mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di impianti a fune possono essere effettuati previa comunicazione all'Ente delegato competente per territorio, il quale può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; l'Ente delegato può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

L'apertura e l'allargamento nonché la manutenzione ed il ripristino che comportino movimento di terreno di strade e piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 47/78 e, laddove esistenti, nel rispetto delle previsioni dei Piani economici vigenti (art.10 della LR.30/81).

L'Ente delegato competente per territorio al fine di contenere fenomeni erosivi a carico delle scarpate può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

Analogamente, l'Ente delegato, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67 e, quando ne sia seguito danno, anche la sanzione prevista dagli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

## 21 - Gru a cavo

L'installazione di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del sindaco, sentito il parere dell'Ente delegato, sulla base di un progetto di utilizzazione contenente gli elementi previsti all'art. 15 e il tracciato della linea. L'autorizzazione non può essere concessa per una durata superiore a mesi sei; per periodi superiori è necessario chiedere una nuova autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà allegare, inoltre, l'assenso dei proprietari dei fondi interessati qualora reperibili, le caratteristiche e la durata dell'impianto e copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

Qualora le linee superassero l'altezza di 20 m dal limite del terreno libero o dalla sommità delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o di bandiere colorate.

Copia dell'autorizzazione del sindaco, corredata di localizzazione dell'impianto su sezioni C.TR. in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500, dovrà essere inviata all'Ente delegato, al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, al Comando della regione aerea ed all'Azienda autonoma di assistenza al volo competenti per territorio.

Nei soprassuoli boschivi i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere larghezza massima di 8 m; la spaziatura minima tra i varchi non sarà, di norma, inferiore a 70 m.

È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con strade o piste di servizio forestale, nonché di mulattiere e sentieri dovranno essere apposti in luoghi ben visibili cartelli monitori.

La contrassegnatura delle piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio è a carico dell'Ente delegato, il quale potrà rivalersi sull'utilizzatore richiedente per le spese sostenute.

## **22- Carbonizzazione**

Previa comunicazione scritta di cui all'art 3 da inoltrare all'Ente delegato competente per territorio, è consentita la carbonizzazione, con qualsiasi sistema, nelle aie esistenti.

Le aie preesistenti quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con dei muri a secco, con zolle erbose o con palizzate di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Ente delegato competente per territorio può, soprattutto nei mesi siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirle ai sensi della Legge 47/75.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Per le infrazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art 11 della Legge 47/75 e, qualora ne sia seguito danno, altresì la sanzione prevista dall' art.26 del RDL 3267/23.

Qualora ricorrano le circostanze sarà inoltre presentata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 423 e seguenti del codice penale.

## **PARAGRAFO E**

### **ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO**

#### **23 - Resinazione**

La resinazione di norma è vietata.

*Può essere attuata solo in seguito a specifica autorizzazione da parte dell'Ente delegato competente per territorio, il quale prescriverà le modalità ed i tempi di esecuzione.*

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne richiesta all'Ente delegato competente per territorio, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere a stimolanti chimici.

Per le inosservanze si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art 26 del RDL 3267n3.

#### **24 - Raccolta dello "strame", del terriccio e del cotico erboso nelle aree forestali**

La raccolta dello "strame" (lettiera) e l'asportazione del terriccio e del cotico erboso nelle aree forestali sono vietate e ne è esclusa ogni forma di commercio.

È consentita la raccolta della lettiera esclusivamente per limitate necessità interne all'azienda agricola

È consentita altresì, l'asportazione del terriccio di castagno all'interno delle ceppaie da parte del proprietario o degli aventi diritto, esclusivamente per limitate necessità interne all'azienda agricola

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23.

#### **25 - Raccolta dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame nelle aree forestali.**

Sono vietati nelle aree forestali il taglio o l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci.

Lo sfascio e la raccolta dell'erba sono consentiti esclusivamente per scopi interni all'azienda agricola a condizione di evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione forestale.

Tali pratiche sono consentite per motivi culturali nei castagneti da frutto, nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23, qualora siano stati causati danni.

#### **26 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi**

La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari ed agli aventi diritto, in quantità e secondo modalità tali da non compromettere la rinnovazione del bosco o danneggiarlo altrimenti.

La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti ai Libri nazionale e regionale dei boschi da seme deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione (Piano di coltura e conservazione) e con il rispetto delle normative di cui alla Legge 269/73 e successivi decreti ministeriali fatta salva la delega alle Regioni di cui all'art. 69 del DPR 616/77 e successive leggi regionali in materia.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23.

Per la disciplina della produzione e del commercio delle sementi da rimboschimento si osserva il disposto della Legge 269/73 e successive leggi regionali in materia.

## **27- Alberi di Natale**

Le piante, i cimali e/o i rami (raccolti in fascina) di qualsiasi provenienza, destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciati dall'Ente delegato competente per territorio, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

L'impianto di conifere, destinate alla produzione di alberi di Natale, in terreno non boscato sottoposto a vincolo idrogeologico non modifica lo stato colturale del terreno stesso con riguardo alle vigenti disposizioni di legge forestale, sempreché il proprietario, prima della piantagione, ne faccia all'Ente delegato competente per territorio, specifica comunicazione scritta e corredata dall'estratto di mappa, nel quale siano chiaramente indicate le particelle catastali destinate alla piantagione.

La mancata segnalazione dell'impianto eseguito nei terreni vincolati impone l'obbligo di considerare lo stesso impianto come un rimboschimento a tutti gli effetti.

La produzione e la commercializzazione di alberi di Natale sono comunque soggette anche alle disposizioni dettate dalla L.R. 34/82.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67, per ciascuna pianta, cimale o fascina di rami mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

## **28 - Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali e nei terreni saldi (prodotti del sottobosco)**

Le utilizzazioni dei boschi e la realizzazione di qualsiasi altro intervento, nelle aree forestali e nei terreni saldi, dovranno avvenire in modo tale da non arrecare danno diretto o indiretto attraverso l'alterazione dei luoghi, alla flora spontanea protetta ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

La raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali (prodotti del sottobosco), compresi funghi e tartufi dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 2/77 e successive modifiche, dalla L.R. 24/91 ed in modo tale da non arrecare danno alle aree forestali, alla rinnovazione del bosco, nonché alla flora protetta.

## **PARAGRAFO F**

### **PASCOLO NELLE AREE FORESTALI**

#### **29 - Esercizio del pascolo nelle aree forestali**

In applicazione dell'art 9 del RDL 3267/23 e salvo il disposto dell'art. 31 del presente corpo normativo si prescrive che:

1) nei boschi coetanei (cedui e fustaie), il pascolo del bestiame suino ed ovino è vietato prima che i polloni ed il novellame abbiano raggiunto l'altezza di 2,5 m. mentre per il pascolo del bestiame bovino ed equino l'altezza raggiunta dalla rinnovazione deve essere almeno di 4 m.

2) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

3) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi con copertura inferiore al 40% o deperienti, il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato fino a quando non si ripristinano le condizioni di densità e di struttura ottimali in relazione alle condizioni ecologiche del luogo; verificato il ripristino della "situazione normale", previa specifica richiesta, il pascolo può essere consentito dall'Ente delegato competente per territorio, che emanerà anche le prescrizioni del caso;

4) nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari di cui all'art.15 il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato;

5) chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina unglata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; l'Ente delegato competente per territorio, entro 45 giorni dovrà esprimersi nel merito, ferma restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata qualora si verificassero danni al suolo ed al soprassuolo.

Per particolari esigenze di carattere ambientale o selvicolturale il pascolo nelle aree forestali può essere vietato o limitato dall'Ente delegato competente per territorio.

#### **30 - Divieto di transito nelle aree forestali chiuse al pascolo e nei vivai forestali**

Nelle aree forestali chiuse al pascolo, anche se di proprietà, e nei vivai forestali è vietato immettere o far transitare animali.

Nelle predette aree è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati o condotti.

#### **31 - Pascolo delle capre**

In applicazione dell'art. 9, RDL 3267/23, per il pascolo delle capre si devono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato nelle aree forestali;

2) gli Enti delegati competenti per territorio possono eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto, escluse in ogni caso le aree forestali di cui all'art 15 del presente corpo di norme, i boschi in rinnovazione e quelli di cui al punto 3) del precedente art 29;

3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa le capre devono essere avviate direttamente al pascolo lungo i percorsi stabiliti;

4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza dal sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

### **32 - Infrazioni ai divieti di pascolo**

Per le infrazioni ai divieti stabiliti dai precedenti artt. 29, 30 e 31 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art 1 della Legge 950/67.

Nel caso di danno al soprassuolo, oltre alla sanzione di cui al comma precedente si applica l'art. 26 del RDL 3267 n.3.

## **PARAGRAFO G**

### **TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITÀ METEORICHE**

#### **33 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi**

È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni, durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75, tale distanza è elevata a 200 m. È però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

È consentita l'accensione di fuochi su appositi braceri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dall'Ente delegato competente per territorio.

Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo forestale dello Stato, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

È parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli a scopo di pulizia.

L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità

All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi o a meno di 100 m. da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente delegato in materia forestale, realizzare discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, quella di cui all'art 11 della Legge 47/75, salvo l'applicazione dell'art. 26 della RDL 3267/23, quando si siano verificati danni al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'autorità giudiziaria.

#### **34 - Controfuoco**

È consentito l'uso del controfuoco nelle aree forestali per combattere gli incendi, anche durante lo stato dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75.

La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove è necessario e possibile, è adottata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa consultazione con tutte le autorità coordinate nell'opera di spegnimento.

Il mancato rispetto delle procedure sopra riportate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla Legge 950/67, con le modifiche e le integrazioni di cui alla Legge 47/75.

#### **35 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi**

Gli enti di gestione delle linee ferroviarie, le società di gestione delle autostrade, le aziende di gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali e di proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombrare da residui vegetali secchi e da rifiuti delle banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi.

Al solo scopo di prevenzione degli incendi boschivi durante il periodo dichiarato di massima pericolosità, è vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.

Il Corpo forestale dello Stato può vietare le manifestazioni anche al di fuori di tale periodo, ricorrendone la necessità.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla Legge 47/75.

Qualora si verificano danni si applicano le sanzioni previste dall' art. 26 del RDL 3267/23.

Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'autorità giudiziaria.

### **36 - Obbligo di segnalazione degli incendi**

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale è tenuto a dare l'allarme al Corpo forestale dello Stato presso la sede territorialmente più vicina o ritenuta più funzionale ai fini del pronto intervento o al Comune, o agli organi di Polizia od ai Vigili del fuoco, o all'Ente delegato competente per territorio, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per l'inosservanza di quanto sopra stabilito si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla Legge 47/75

### **37 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.**

Il proprietario o il possessore del terreno sul quale si sviluppa un incendio è sempre tenuto ad intervenire immediatamente, con le attrezzature in proprio possesso, e partecipare alle operazioni di spegnimento, fino al loro compimento.

Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono, oltre al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le squadre organizzate dai Comuni, dagli Enti delegati competenti per territorio, dalle associazioni per la protezione della natura e dalle cooperative forestali, ai sensi della Legge 47/75.

Alle medesime operazioni di spegnimento partecipano le persone che, a norma dell'art 33 del RDL 3267/23, richiamato dall'art. 7 della Legge 47/75, sono chiamate a prestare la propria opera.

Spento l'incendio, il luogo dove esso è avvenuto deve essere sorvegliato dal proprietario e/o da coloro i quali hanno provveduto alle opere di spegnimento per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 e successive modifiche ed integrazioni.

### **38 - Norme per le aree forestali danneggiate dal fuoco, dal vento e da altre avversità.**

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità, a chiunque appartenenti, sono vietati il cambiamento di qualità di coltura, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e, per almeno 5 anni, il pascolo di qualsiasi tipo di bestiame; trascorso tale periodo il pascolo sarà consentito quando si saranno ricostituite le condizioni prescritte nel Paragrafo F.

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità, l'Ente delegato competente per territorio prescriverà le modalità di intervento finalizzate al ripristino ambientale e funzionale del soprassuolo vegetale. Il proprietario o possessore è tenuto ad osservare tali prescrizioni.

Nei boschi di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, il ricavato dell'eventuale vendita della legna ottenuta dagli interventi di ripristino deve essere reimpiegato per la ricostituzione del bosco.

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei fusti troncati.

Laddove siano individuate località in cui si verificano con maggior frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, ecc.), gli Enti delegati competenti per territorio possono stabilire forme di utilizzazione più prudenziali e prescrivere relative norme più restrittive, volte alla tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui al RDL 3267/23, alla Legge 950/67, nonché quelle previste dalla Legge 47/75 e successive modifiche ed integrazioni salvo l'applicazione del successivo art 41.

## **PARAGRAFO H TUTELA FITOSANITARIA**

### **39- Norme di prevenzione**

Allo scopo di contenere eventuali attacchi parassitari di insetti scoltidi la Regione può prescrivere lo scortecciamento immediato dei fusti utilizzati.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di parassiti, è vietato distruggere, danneggiare o asportare le popolazioni ed i nidi del gruppo Formica rufa.

La distruzione, il danneggiamento o l'asportazione dei predetti nidi sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

### **40 - Lotta antiparassitaria**

Quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia alla Regione e/o alle strutture locali del Corpo forestale dello Stato.

Allo scopo di contenere l'attacco parassitario la Regione può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, o altri interventi ritenuti necessari.

Il proprietario o possessore del bosco è tenuto altresì ad attuare gli interventi di lotta antiparassitari ritenuti necessari dalla Regione ed a permetterne l'esecuzione da parte delle strutture competenti.

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione si avvale operativamente delle locali strutture del Corpo forestale dello Stato.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 95/67, per pianta o ceppaia e, nel caso si verificano danni anche ai sensi dell'art. 26 del RDL 3267/23, oltre all'eventuale applicazione dell'art 500 del codice penale.

## **PARAGRAFO I RICOSTITUZIONE BOSCHIVA**

### **41 - Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati**

Alla ricostituzione dei boschi totalmente o parzialmente distrutti dal fuoco, dal vento, da parassiti o da altre avversità, concorre l'Ente delegato competente per territorio, nell'ambito della pianificazione e programmazione degli interventi forestali con eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento.

Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili ad errata o mancata gestione, l'Ente delegato competente per territorio emana specifiche prescrizioni. Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi in esse previsti. In caso di inadempienza, può provvedere l'Ente delegato competente per territorio con azione di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67, ad ara o sua frazione.

## **PARAGRAFO I CAPO II Norme per i boschi d'alto fusto**

### **42- Norme generali**

Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza inferiore a 2 ha nei boschi d'alto fusto deve darne comunicazione scritta all'Ente delegato, con un anticipo di almeno 30 giorni dall'inizio del taglio, specificandone l'ubicazione.

Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza superiore a 2 ha nei boschi di alto fusto, secondo le norme stabilite dal precedente art. 14 e dai successivi articoli del presente Capo II, deve chiedere preventiva autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.

Le utilizzazioni di cui al precedente secondo comma devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto, redatto da tecnico forestale abilitato, che contenga almeno i seguenti elementi:

- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista riferimenti catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa che cade al taglio e di quella residua e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva.

Nel caso di fustaie coetanee trattate a tagli successivi e di fustaie disetanee, i tagli rispettivamente di sementazione e di curazione potranno eseguirsi solamente previa scelta delle piante ("martellata") a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Qualora le norme impartite contestualmente all'autorizzazione non vengano rispettate, l'Ente delegato competente per territorio può far sospendere il taglio.

La mancata comunicazione o richiesta di autorizzazione sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell' art 54 del presente colpo normativo.

### **43 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi Tagli intercalari**

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a taglio raso, che a tagli successivi sono consentiti i tagli che eliminano le piante aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti, previa comunicazione, ai sensi dell'art.3, all'Ente delegato.

I diradamenti e gli eventuali tagli di preparazione devono compiersi in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate come segue:

- 0,5 m per le fustaie pure di faggio, abete bianco, abete rosso e per quelle miste delle specie anzidette;
- 1 m per le fustaie pure e miste di tutte le altre specie.

Purché non si arrechi danno al bosco, è consentita, in qualsiasi momento, l'asportazione di piante secche e l'utilizzo di quelle stroncate da eventi calamitosi.

### **44 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Tagli definitivi**

Nelle fustaie coetanee, il taglio raso si effettua con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 47 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che vengono stabilite caso per caso dall'Ente delegato competente per territorio, nel rispetto dei limiti stabiliti dai precedenti artt.14 e 42.



#### **45 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria**

Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere sgombrati ed anche rimboschiti, qualora non si verifichi la rinnovazione naturale.

L'Ente delegato competente per territorio ha la facoltà, qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale, di imporre la rinnovazione artificiale nel momento in cui rilascia l'autorizzazione al taglio o successivamente se le condizioni ambientali non permettono la rinnovazione naturale.

Lo stesso Ente delegato oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito, da effettuarsi in libretto postale di deposito o fidejussione bancaria, intestato al concessionario e vincolato all'Ente delegato per garantire la copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del bosco stesso.

Se le modalità dettate non sono osservate il taglio può essere sospeso dall'Ente delegato competente per territorio, anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, all'atto della dichiarazione di ultimazione dell'intervento chiede la disponibilità della somma depositata. La stessa è resa dopo verifica dell'Ente delegato.

#### **46 - Fustaie coetanee trattate a "tagli successivi". Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero**

Nelle fustaie trattate a tagli successivi i tagli vengono eseguiti con criteri colturali tali da conservare e favorire la presenza della massima diversificazione possibile di composizione specifica. In queste fustaie dopo il taglio di sementazione, che deve avvenire almeno all'età del turno minimo previsto e che deve fare salve le piante portasemi, deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ha

per i boschi di abeti mc. 250

per i boschi misti di conifere e latifoglie mc. 250

per i boschi di faggio mc. 220

per i boschi di querce mc. 150

per i boschi di pini mc. 150

I tagli di preparazione (eventuali) e di sementazione sono disciplinati dalle modalità tecnico-esecutive impartite dall'Ente delegato competente per territorio.

Il taglio di sgombero - preceduto o no da tagli secondari in conformità con l'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'Ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

#### **47 - Turni minimi per le fustaie coetanee**

Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso ed a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

fustaie di faggio anni 90

fustaie di querce anni 90

fustaie miste di conifere e latifoglie anni 90

fustaie di abeti anni 70

fustaie di pini anni 70

fustaie di castagno anni 60

fustaie di douglasia anni 50

Turni diversi potranno essere stabiliti, caso per caso, dall'Ente delegato competente per territorio, a causa di motivate scelte tecnico-gestionali.

#### **48- Fustaie "transitorie"**

Nelle fustaie "transitorie" gli interventi di qualsiasi tipo sono disciplinati dall'autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio che stabilisce specifiche prescrizioni caso per caso. Se esistente, deve essere rispettato quanto prescritto dal Piano economico o dal Piano di coltura e conservazione.

#### **49- Fustaie disetanee**

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali.

favorendo la massima diversificazione di composizione specifica, osservando un periodo di curazione non inferiore a 12 anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al di sotto di 160 mc/ha per tutti i tipi di bosco.

Il tasso di utilizzazione del bosco non deve comunque superare il 25% della massa presente.

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto agli art. 38 e 40.

#### **50 - Fustaie irregolari**

I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei vengono considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo espressa diversa determinazione dell'Ente delegato competente per territorio, a richiesta scritta del proprietario.

### 51 - Fustaie di castagno

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dalle presenti prescrizioni anche dalle disposizioni contenute nel RDL 973/31.

Nelle fustaie coetanee di castagno da legno, il turno minimo è di 60 anni.

Turni diversi potranno essere stabiliti caso per caso dall'Ente delegato competente per territorio, per motivate scelte tecnico-gestionali.

### 52 - Castagneti da frutto

Nei castagneti da frutto coltivati sono permessi:

- a) l'esecuzione di innesti;
- b) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo di cui agli artt. 11 e 18;
- c) la formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
- d) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;
- f) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta obbligatori nel caso di parti di piante necrotizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante), in spazi idonei, lontani delle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle parti specifiche delle presenti prescrizioni (art. 33 e seguenti). L'Ente delegato competente per territorio può dettare norme più restrittive ove se ne ravvisi l'opportunità.

### 53 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati e "conversione" di cedui castanili in castagneti da frutto

In base ai propri strumenti di programmazione e pianificazione, gli Enti delegati autorizzano, su specifica richiesta corredata da relativo progetto, il recupero di soprassuoli castanili che tenga in attenta considerazione gli aspetti fitopatologici.

Sono permessi i seguenti interventi.

a) Recupero di castagneti da frutto abbandonati, attraverso:

- a1) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;
  - a2) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo definiti ai precedenti artt. 11 e 18,
  - a3) eliminazione dei castagni irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno;
  - a4) salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e/o integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui ai precedenti punti a1) e a3), al fine di ripristinare un sesto di impianto più regolare possibile;
  - a5) concentramento e bruciatura del materiale di risulta obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 33 e seguenti);
  - a6) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti nonché della viabilità di accesso.
- b) "Conversione" di cedui (castanili) in castagneti da frutto attraverso:
- b1) taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all'art. 11, su superfici inferiori a 5.000 mq; superfici adiacenti, con la stessa limitazione areale, sono recuperabili negli anni successivi (recupero scalare);
  - b2) allontanamento, con eventuale sradicamento, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con obbligo del rimodellamento morfologico del terreno;
  - b3) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 33 e seguenti)
  - b4) eventuale formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
  - b5) ripristino di un "sesto di impianto" più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle chiarie formatesi in seguito ai lavori di recupero
  - b6) selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo
  - b7) ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovrannumerari (riscoppio) durante tutto l'anno;
  - b8) potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo di cui agli artt. 11 e 18, e di difesa fitosanitaria consentita durante tutto l'anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva

### 54 - Penalità per irregolarità dei tagli

Relativamente agli articoli del presente Capo II per le infrazioni si applicano le sanzioni previste dall'art 26 del RDL 3267/23 (salvo il compimento dei lavori di ripristino in base all'art. 25 del medesimo RDL 3267/23), dalla Legge 950/67 e dal RDL 973/31.

## PARAGRAFO M

### CAPO III

#### Norme per i boschi cedui

##### 55 - Cedui semplici - Riserva di matricine

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare un numero di matricine per ettaro definito in rapporto alle specie presenti ed alla pendenza media prevalente nella particella (catastale o forestale) o parte di essa da utilizzare.

Si suggerisce il rilascio di un numero di matricine ad ettaro calcolato moltiplicando il valore della pendenza per il fattore 2 (p.e. pendenza 36% - numero matricine 72).

Il numero minimo di matricine da rilasciare non può, comunque, essere inferiore ai valori riportati nella tabella che segue. Non può essere in nessun caso diminuito, ma può essere aumentato dall'Ente delegato competente per territorio in aree oggettivamente individuate in base agli strumenti di pianificazione.

numero minimo da matricine/ha Classi da pendenza media

< 100% > 100%

prevalenza di faggio e carpino 100 v. art 15

prevalenza di specie quercine 70 v. art 15

prevalenza di castagno 40 v. art 15

Le matricine debbono essere scelte tra le piante da seme o, in mancanza tra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi in rapporto alla loro resistenza all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine devono avere un diametro minimo di 15 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 m.

Il taglio di utilizzazione del ceduo è possibile qualora vengano raggiunte le predette condizioni e soddisfatte anche le prescrizioni dell'art. 57.

Le matricine devono essere scelte in modo da assicurare la massima diversificazione specifica possibile, in particolare nei boschi di carpino e di faggio, con estrusione delle specie alloctone.

Nei boschi misti le matricine debbono essere scelte in modo proporzionale rispetto alla composizione per specie del popolamento, escludendo dal conto l'eventuale presenza di specie alloctone.

Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo e contestualmente alla utilizzazione del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano l'Ente delegato competente per territorio può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo, nonché prescrivere la ricceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei polloni sottoposti.

Nei boschi in situazioni ambientali particolari di cui all'art. 15, non è ammessa l'utilizzazione a ceduo semplice.

##### 56 - Cedui coniferati

Quando nel bosco ceduo vi siano conifere, il taglio, qualora interessi una superficie maggiore a 2 ha, deve essere autorizzato dall'Ente delegato competente per territorio, che ne prescrive, caso per caso, le modalità, perseguendo, nel rispetto della finalità di tutela idrogeologica anche la salvaguardia e la diffusione delle specie e provenienze autoctone.

##### 57 - Turno minimo dei cedui semplici

Per i boschi cedui puri il turno dei tagli non può essere inferiore:

per il faggio ad anni 28

per le querce ed il campino ad anni 20

per il castagno ad anni 10

per l'ontano, la robinia, il salice ad anni 8

Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.

Ogni decisione in deroga alle prescrizioni sopracitate è demandata all'Ente delegato competente per territorio.

##### 58 - Cedui a sterzo

Per i cedui trattati a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni più vecchi e sviluppati hanno raggiunto l'età di 30 anni ed il diametro risulta superiore a 10 cm, misurato a 1,30 m. dal suolo, fermo restando che il taglio deve correttamente interessare tutte le classi diametriche.

Il periodo minimo di curazione è di 10 anni.

Il taglio non può comunque interessare un numero di polloni superiori a un terzo di quelli vitali.

##### 59 - Utilizzazione dei cedui "invecchiati"

Nei boschi cedui semplici che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle presenti prescrizioni è favorita la conversione all'alto fusto.

Per l'utilizzazione che riporti il ceduo ad una gestione ordinaria dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, il quale potrà consentire il taglio e ripristino a ceduo semplice oppure prescrivere la trasformazione a

ceduo composto o la conversione all'alto fusto, previa istruttoria tecnica, sulla base di verificati parametri ecologico-stazionali ed in relazione agli strumenti di pianificazione vigenti.

Alla stessa norma sono soggetti i cedui a sterzo i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di 36 anni.

In questi casi l'Ente delegato competente per territorio dovrà fornire adeguate prescrizioni e procedere all'eventuale individuazione delle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco.

### **60 - Sfolli e taglio della frasca**

Nei boschi cedui sono vietati di norma la capitozzatura la potatura e lo sfollo per la produzione della frasca.

Durante la stagione vegetativa precedente al taglio di utilizzazione dei cedui, sono consentiti la potatura e lo sveltamento per la produzione di frasca.

Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine ed i polloni destinati a divenire matricine.

L'ente delegato competente per territorio può, su richiesta, autorizzare deroghe, prescrivendo specifiche modalità in funzione dello stato fisico vegetativo del bosco ceduo di cui trattasi.

### **61 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola**

La pratica dello scortecciamento è vietata.

### **62 - Cedui composti**

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui al precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di matricine di almeno 3 diverse classi di età.

Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 160 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 80 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

Il taglio di utilizzazione dovrà essere preceduto dall'individuazione delle matricine da rilasciare, a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Valgono, inoltre, in presenza di cedui composti "invecchiati", le norme del precedente art. 59, considerando la classe di età più giovane come ceduo semplice, fermo restando quanto previsto dall'art 7.

### **63 - Disposizioni e sanzioni amministrative relative ai boschi cedui**

Qualora non sussista alla luce di quanto riportato nei precedenti articoli del Capo III, l'esigenza di richiedere specifica autorizzazione, gli interventi di ceduzione vanno comunque comunicati preventivamente, ai sensi dell'art. 3 all'Ente delegato.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli del presente Capo III si applicano le pene stabilite dall'art. 26 del RDL 3267/23, nonché dalla Legge 950/67, per quanto applicabili.

## **TITOLO II**

### **PARAGRAFO N**

### **NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI**

#### **64 - Modalità di gestione**

Le aree arbustate, cespugliate e a macchia costituite in prevalenza da specie forestali, a giudizio dell'Ente delegato competente per territorio, possono essere equiparate ad ogni effetto ai boschi deteriorati di cui all'art 41.

E' sempre vietato il taglio dei cespugli e degli arbusti siti nelle aree di cui al precedente art 15, salvo nei casi previsti dagli art. 52 e 53.

Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli e degli arbusti negli altri ambiti territoriali deve ottenere preventiva autorizzazione dall'Ente delegato competente per territorio, che potrà prescrivere le modalità di esecuzione dei lavori oppure vietarli.

Qualora si reputi opportuno accelerare i processi di sviluppo della vegetazione, l'eventuale rimboschimento o rinfoltimento dovrà effettuarsi previo il taglio, che dovrà essere limitato allo stretto necessario, di rovi, vitalbe e felci, se e in quanto pregiudizievoli per l'impianto di specie forestali autoctone.

E' consentita, in qualsiasi periodo dell'anno, l'eliminazione delle piante di cui sopra, se pregiudizievoli dello sviluppo della rinnovazione forestale naturale o artificiale.

Il taglio dei cespugli e degli arbusti deve avvenire di norma nel periodo di riposo vegetativo.

Nelle aree arbustate, cespugliate e a macchia danneggiate da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per cinque anni dall'evento.

#### **65 - Conservazione della flora spontanea**

Nelle aree forestali, di norma sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, salvo quanto previsto dall'art 8.

Sono permesse, consentite la proprietà, la raccolta e l'asportazione delle piante officinali a scopo commerciale, nonché delle piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio.

Chi intende compiere tali pratiche deve richiedere autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, indicando il luogo e il periodo di tempo in cui opererà, le specie e le quantità delle piante che intende asportare.

L'Ente potrà autorizzare le suddette attività, dando prescrizioni specifiche, o vietarle.

Vanno comunque rispettati i divieti previsti in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalla LR. 24 gennaio 1977, n.2 e successive modificazioni.

### **66- Sanzioni amministrative**

Le infrazioni agli articoli del presente Titolo II sono punite come segue.

La mancata richiesta di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art.3 della Legge 950/67.

Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23 e, se del caso, l'art n. 15 della LR.2/77.

## **TITOLO III PARAGRAFO O NORME PER I TERRENI PASCOLIVI**

### **67 - Modalità del pascolo**

*Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:*

- 1) salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio, il pascolo può essere esercitato nei terreni situati ad altitudine fino a 1000 m s.l.m. solo dal 15 maggio al 31 ottobre e ad altitudine superiore (ai 1000 m s.l.m.) dal 15 giugno al 15 settembre;
- 2) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà contermini ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende;
- 3) fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato sotto la sorveglianza di personale idoneo;
- 4) i pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità di apposite norme prescritte e approvate dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art 135 del RDL3267/23 e dell'art 41 della L.R. 6/84;
- 5) resta facoltà dell'Ente delegato competente per territorio di imporre, nei pascoli, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, la durata del pascolo ed i turni di riposo; ciò vale anche per la selvaggina ungulata in luoghi recintati.

Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:

- a) quelle di cui ai punti 2) e 3), con la sanzione amministrativa prevista dall'art.3 della Legge 950/67;
- b) quelle di cui ai punti 1) e 4), con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67
- c) quelle di cui al punto 5) con la sanzione amministrativa prevista dall'art.135 del RDL 3267/23.

### **68 - Pascoli deteriorati**

Nei pascoli deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, l'Ente delegato competente per territorio può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo.

Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.1 della Legge 950/67.

### **69 - Miglioramento dei pascoli**

Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.

In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco.

Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina ecc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta all'Ente delegato competente per territorio, il quale entro 30 giorni può imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti.

Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia di scolo, ecc.).

Le infrazioni alle norme del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art 3 della Legge 950/67, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 24 del RDL 3267/23, qualora gli interventi non siano chiaramente finalizzati al miglioramento del pascolo.

**TITOLO IV**  
**PARAGRAFO P**  
**NORME DI GESTIONE DELLE AREE FORESTALI E DEI TERRENI SALDI E PROCEDURE PER LA**  
**LORO TRASFORMAZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE**  
**70 - Norme generali**

Nei terreni saldi ex coltivati dovranno essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico.

Per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione deve essere richiesta specifica autorizzazione, ai sensi dell'art 34 della L.R. 47/78, agli Enti delegati ai sensi dell'art 41 della LR. 6/84 (Amministrazioni provinciali Circondario di Rimini, Assemblee di Comuni di Imola e Cesena), per i territori di rispettiva competenza; gli Enti delegati dovranno contestualmente emanare precise prescrizioni in merito.

Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi sono di norma vietati. L'Ente delegato competente per territorio potrà eventualmente rilasciare specifica autorizzazione, stabilendo contestualmente le modalità dell'intervento.

Nei terreni saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno cinque anni dall'evento.

**71 Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi so soprassuoli arborei.**

La lavorazione per l'impianto di nuovi boschi e per l'arboricoltura da legno non è soggetta a preventiva autorizzazione, sempre che si eseguano buche, piazzette e gradoni senza dissodare andatamente il terreno: tale intervento è da comunicare preventivamente, ai sensi dell'art. 3.

L'Ente delegato competente per territorio valuta la congruità dell'intervento previsto, con facoltà di vietare lo stesso, se in contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Fuori dai casi previsti dal precedente primo comma è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente competente, con le modalità di cui al primo comma del precedente art. 70.

**72- Sanzioni amministrative**

Le infrazioni agli articoli del presente Titolo IV sono punite come segue.

*La mancata richiesta di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge 950/67.*

Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 26 del RDL 3267123.

**TITOLO V**  
**PARAGRAFO Q**  
**ARBORICOLTURA DA LEGNO**

**73 - Norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno**

*Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato "A", gli impianti per l'arboricoltura da legno rientrano nelle aree agricole a media intensità colturale, comprensiva di lavorazioni periodiche del terreno. Tali impianti devono essere gestiti attraverso un piano economico o di gestione, ovvero di coltura e conservazione, approvati dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 10 della LR.30/81.*

Al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto può essere destinata ad altra coltura agraria, previa comunicazione all'Ente delegato, nel rispetto delle norme di cui al seguente Titolo VI e salvo il verificarsi della situazione descritta di seguito.

Il mancato rispetto delle determinazioni del Piano di gestione o di coltura e conservazione, che porti ad una significativa riduzione dell'intensità colturale, accertata in base a puntuale istruttoria tecnica dell'Ente delegato competente per territorio, determina il passaggio del terreno investito da area agricola ad area forestale con le conseguenti implicazioni normative dovute all'applicazione delle presenti prescrizioni.

Ai terreni ospitanti gli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria di cui al seguente Titolo VI.

**TITOLO VI**  
**PARAGRAFO R**  
**NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A CULTURA AGRARIA**  
**74 - Lavorazione del terreno**

*I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.*

Nei terreni con pendenza media inferiore al 60%, l'Ente delegato competente per territorio può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità più restrittive intese a regimare le acque a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto solido, qualora valuti le sistemazioni idraulico-agrarie non sufficienti ad evitare i danni previsti all'art. del RDL 3267/23.

L'Ente delegato competente per territorio stabilisce il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché la necessità ed il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Al proprietario e/o conduttore del terreno è comunque fatto obbligo:

- 1) di predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica onde evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
- 2) di non sottoporre a lavorazioni una fascia di terreno di larghezza superiore a 0,5 m. misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria;
- 3) di mantenere in efficienza la viabilità poderalo;
- 4) di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Le infrazioni saranno punite ai sensi dell'art. 3 della Legge 950/67 e, qualora ne ricorrano gli estremi ai sensi dell'art. 24 del RDL 3267/23.

### **75 - Opere di sistemazione o di difesa**

Qualora esistano disposizioni specifiche in materia (abitati da consolidare di cui all'art 15) devono essere rispettate tali specifiche disposizioni.

Qualora in un terreno soggetto a coltura agraria si siano verificati dissesti idrogeologici per i quali si è reso necessario eseguire opere di sistemazione e di consolidamento (in particolare nelle altre situazioni di cui all'art. 15) o si abbiano fondati motivi di ritenere che la normale lavorazione in uso possa provocare danni alle opere eseguite, l'Ente delegato competente per territorio determina le modalità da seguire per la lavorazione del terreno e, qualora ritenuto opportuno, impone la sospensione della periodica lavorazione.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del RDL 3267/23.

### **76- Deflusso delle acque**

Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi degli abbeveratoi ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In particolare in proprietari ed i frontisti dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

### **77 - Raccolta di pietrame**

Fermo restando il rispetto della disciplina delle attività estrattive di cui alla L.R. 18 luglio 1991, n. 17, nell'ambito delle lavorazioni agricole, sono consentiti al proprietario o conduttore del fondo, la raccolta ed il prelievo in superficie di materiali inerti (ghiaia, sassi, pietrame) ai fini del miglioramento del terreno agricolo.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67 e nel caso si verifichino danni anche ai sensi degli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

## **TITOLO VII**

### **PARAGRAFO S**

### **NORME PER L'ABBANDONO DEI RIFIUTI**

#### **78 - Abbandono dei rifiuti**

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 915/82 e dalle L.R. 6/86 e 29/88 riguardanti la regolamentazione delle discariche di rifiuti solidi e liquidi è vietato a chiunque abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, anche nelle aree forestali nei prati, nei terreni pascolivi e nei terreni saldi, ai sensi dell'art 13 della L.R. 30/81.

Nelle aree soggette ad intenso flusso turistico, le amministrazioni territorialmente competenti sono tenute ad installare appositi contenitori di raccolta

Le infrazioni alle violazioni sono punite con la sanzione prevista dall'art. 24 della DPR 915/82, nonché da quelle previste dai regolamenti comunali, qualora ne ricorrano gli estremi.

#### **79 - Divieto di installazioni pubblicitarie**

Nelle aree forestali è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari permanenti o provvisori ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

Per le violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67.

#### **80 - Segnaletica interna alle aree forestali**

Sono vietate all'interno delle aree forestali forme di segnaletica che possano comportare danni al soprassuolo.

La segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in materiali biodegradabili e comunemente rimossa al termine dell'evento.

È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro e/o blu, confondibile con quella utilizzata per le indicazioni ed i riferimenti relativi a segnalazioni del settore forestale.

Per le violazioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67.

## **TITOLO VIII PARAGRAFO T**

### **NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE**

#### **81 - Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità poderales ed interpoderales**

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell'Ente territoriale competente.

Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall'Ente delegato in materia forestale.

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico.

Fermo restando l'obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti norme in materia, quest'ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell'Ente delegato, che esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara; b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
- c) programma della manifestazione;
- d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.

L'autorizzazione, che non potrà riguardare l'apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore dovrà essere inviata al richiedente, all'Ente delegato, al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato; potrà comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonché la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali ripristini e delle ordinarie manutenzioni.

La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il divieto è assoluto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.3 della Legge 950/67.

#### **82 - Transito di veicoli a motore fuori strada**

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali lungo le mulattiere e/o i sentieri per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell'art. 81.

È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicoli a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della Legge 950/67.

## **TITOLO IX PARAGRAFO U NORME FINALI**

### **83- Sostituzione**

Ai sensi dell'art. 13 della LR. 30/81 e dell'art 10 del PTPR, le presenti prescrizioni valide negli ambiti territoriali di cui all'art 1, sostituiscono quelle in vigore, ai sensi del RDL 3267123.

Ogni norma precedente, contraria in tutto o in parte alle presenti prescrizioni, è da intendersi abrogata.

È fatto obbligo a tutti di osservarle e, a chiunque spetti di farle osservare nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna

## **DEFINIZIONI**

Salvo specifica puntualizzazione, la terminologia e le definizioni adottate nelle presenti Prescrizioni sono quelle tradizionalmente in uso nei testi didattici e tecnico-scientifici maggiormente significativi del settore forestale nazionale. Le definizioni relative alle "Aree forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'inventario forestale regionale e nella metodologia per la realizzazione della Carta forestale regionale.



Piano economico, Piano di gestione e Piano di assestamento forestale sono, ai fini delle presenti Prescrizioni definizioni sinonime.

Ai fini delle presenti Prescrizioni di massima e di Polizia forestale sono definite:

Aree forestali le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna

Sono inclusi nelle "Aree forestali" i soprassuoli boschivi o boschi (1), i boschetti (2), gli arbusteti (3), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali (4) che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto (5), i rimboschimenti (6) intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali le formazioni vegetali lineari (7).

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

È definito **Terreno saldo** un terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno otto anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali).

Esso, può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea e/o arbustiva), in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura agraria eventualmente praticata. Qualora le coperture vegetali del suolo raggiungano le soglie del 20% per la vegetazione arborea e del 40% per quella arborea e/o arbustiva nonché le altre caratteristiche occorrenti l'area assume le relative connotazioni e definizioni all'interno delle "Aree forestali".

È definito **Terreno pascolivo** un terreno coperto da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole nel quale l'utilizzazione delle erbe foraggere avviene principalmente attraverso il pascolamento.

La caratterizzazione più marcata di queste superfici è la presenza uniforme e omogenea di un coticco erboso ricoprente il terreno in grado di fornire alimento al bestiame allevato dall'uomo. Sono altri elementi caratterizzanti la presenza, anche minima, di infrastrutture e strutture in grado di agevolare o rendere possibile l'attività antropica dell'allevamento (strade e piste, ricoveri, recinzioni, abbeveratoi, ecc.). Generalmente, in una accezione più ampia del termine, si considerano pascoli anche le superfici erbacee naturali che sostentano gli erbivori presenti in natura (ungulati selvatici): tali territori non sono da assimilarsi al "terreno pascolivo", di cui al Titolo III delle presenti Prescrizioni, bensì ai terreni saldi (vedi definizione e Titolo IV). Uguale considerazione è da adottarsi nei confronti delle fasi dinamiche o climax della vegetazione che si prestano al pascolo brado o di transito anche con greggi o mandrie condotte e sorvegliate ove non sussistano operazioni colturali di miglioramento del "pascolo" e la presenza delle sopra ricordate strutture e infrastrutture di minima.

È definita **Arboricoltura da legno** l'insieme di tecniche e modalità colturali applicate ad un impianto di origine artificiale volto ad ottenere la massima produzione legnosa in assortimenti standardizzati per usi industriali e/o artigianali nel minor tempo possibile.

Caratteristica dell'arboricoltura da legno è che gli impianti, ancorché effettuati in ampie territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico, sono da considerarsi colture agricole arboree il cui prodotto è costituito dal legno ricavabile a "maturità", alla fine di un turno fortemente condizionato dall'andamento del mercato.

Tali impianti sono soggetti a frequenti interventi di media intensità colturale, anche di "tipo agronomico".

---

NOTE:

(1) Sono "**soprassuoli boschivi**", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.

(2) Sono definite "**boschetti**" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la componente senza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 mq.

(3) Per "**arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia**" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico; a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media

inferiore a 5 m. esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m. copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" (vedi definizione di "terreno saldo")

(4) Le "**aree transitoriamente prive di vegetazione arborea**" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m. limitrofe o compresi all'interno di soprassuoli boschivi. La specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m. le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

(5) I "**castagneti da frutto**" sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o densamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni { sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.

(6) Rientrano nei "**rimboschimenti**" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

(7) Deve intendersi "**formazione vegetale lineare**" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessività strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere destinata ad altra coltura agraria.

Non essendo possibile stabilire dei parametri generali di gestione, validi ovunque, a motivo delle differenze ambientali, del ciclo colturale delle diverse specie e del tipo di prodotto finale che si vuole ottenere, è necessario che gli impianti siano gestiti attraverso un Piano economico (di gestione) se sussistono i requisiti di ampiezza territoriale ovvero con uno specifico Piano di coltura e conservazione negli altri casi.

E' definita "**Viabilità forestale**" (le specifiche tecniche che seguono sono tratte, con modificazioni ed integrazioni, da G. Hippoliti) la viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente.

Si distinguono due tipi di rete viabile, anche se nella realtà risulta difficile riscontrare reti ordinatamente e logicamente gerarchizzate:

- rete viabile principale o rete di strade forestali, - rete viabile secondaria o rete di piste forestali.

La rete principale è formata da strade a fondo artificiale, o comunque migliorato (con massiciata, con ghiaia, ecc.), percorribile dai mezzi di cui agli artt. 54, 56, 57 e 58 del DL 30 aprile 1992, n. 285 e cioè, usualmente e nello specifico, da autocarri o trattori con rimorchio impiegati nel trasporto di macchinari, attrezzature, materiali e legname nonché da normali autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Le strade forestali, in assenza di specifica segnaletica di divieto di accesso o di regolamentazione di transito, sono da ritenersi a tutti gli effetti strade vicinali (o poderali o di bonifica) di proprietà privata, fuori dai centri abitati ad uso pubblico (art 3, comma 1, punto 52 del DL 30 aprile 1992, n. 285). E' quindi competente, per la regolamentazione della circolazione su tali strade, il sindaco del Comune territorialmente interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera d. del DL 30 aprile 1992, n. 285 e per l'apposizione della relativa segnaletica il Comune (art 37 dello stesso DL).

Le strade forestali non aperte all'uso pubblico possono essere provviste, oltre che di apposita segnaletica stradale di divieto di transito, anche di dispositivi atti ad impedire l'accesso ai non aventi diritto (sbarre, catene, cancelli, ecc.).

La rete secondaria è formata da piste di servizio ed esbosco permanenti (esempio piste di strascico per trattori) e da piste di esbosco temporanee percorribili in genere dai mezzi di cui all'art. 54, lettera e), ed agli artt. 57 e 58 del DL 30/4/1992 n. 285, nonché da autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo a trazione integrale.

Le piste forestali sono sempre precluse al transito per usi diversi da quelli elencati all'art. 81 - primo e terzo capoverso delle presenti prescrizioni e sempre, comunque ai non aventi diritto, anche in assenza di:

- a) ordinanza del sindaco competente per territorio; b) segnaletica;
- c) dispositivi atti ad impedire l'accesso ed il transito ai non aventi diritto.

## CLASSIFICAZIONE DELLE VIE FORESTALI

*La rete principale comprende i seguenti tipi di strade:*

a) Strade camionabili principali

Sono strade adatte alla circolazione, anche soltanto a bassa velocità, di autocarri autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale autotreni autoarticolati e mezzi d'opera di cui all'art 54 del DL 30/4/1992, n. 285, durante tutto l'anno o quasi. Se costruite per esclusive esigenze forestali hanno un'unica carreggiata, larghezza minima della carreggiata 3,5 m nei punti più stretti in media 5-6 m. con banchine e piazzole di scambio. La pendenza ottimale, per strade ascendenti è del 3-8%, massimo

10%; la pendenza massima, per brevi tratti, può arrivare al 14%; contropendenze nel senso del trasporto a pieno carico non devono superare il 10%. Raggio minimo delle curve: 10 m.

Strade pubbliche, come le statali, regionali, provinciali o comunali vengono classificate per esigenze forestali come camionabili principali purché siano naturalmente transitabili dai mezzi sopra richiamati.

b) Strade camionabili secondarie.

Sono strade adatte alla circolazione a bassa velocità di autocarri; normalmente sono utilizzate per questo scopo soltanto quando il fondo stradale è asciutto o ghiacciato, escludendo in ogni caso il periodo di disgelo. Hanno una unica carreggiata, larga almeno 3 m nei punti più stretti in media 5-6 m. con piazzole di scambio. La pendenza media per strade ascendenti è del 6-10% (per strade in quota 3-7%) con punte massime, per brevi tratti specie verso la fine della strada, fino al 18%, percorribili ad autocarri normali soltanto con fondo asciutto e contropendenze non superiori al 10-12%. I raggi delle curve, in particolare dei tornanti scendono fino a 7-8m.

c) Strade trattorabili o carrarecce.

Sono strade adatte alla circolazione di trattori e rimorchi nonché di normali autovetture, ma sono troppo strette per consentire il traffico di autocarri medi e pesanti Presentano larghezze di 2,5-3 m nei punti più stretti, in media sono larghe 3,5-4,5 m. La pendenza media ottimale per strade ascendenti è dell'8-12%, massimo 14% ma possono presentare punte di pendenza massima per brevi tratti soprattutto verso la fine della strada, fino al 20% e, in casi eccezionali, 25%. I raggi delle curve, in particolare tornanti scendono fino a 5 m. Si ricorre alle carrarecce soprattutto su terreni ripidi, quando è necessario agevolare l'accesso al bosco ma il traffico di mezzi motorizzati a pieno carico che le percorre annualmente è modesto

La rete secondaria è formata dalle seguenti piste di servizio e/o esbosco:

a) Piste camionabili

Si tratta di brevi diramazioni da strade camionabili, lunghe normalmente poche centinaia di metri, a fondo soltanto grossolanamente migliorato a tratti (inghiainato) o, in condizioni favorevoli naturale, pianeggianti senza opere d'arte permanenti (tombini cunette, taglia-acque) usate saltuariamente soltanto a fondo asciutto, alla cui manutenzione si provvede soltanto quando servono. Difficilmente sono percorribili da parte di normali autovetture.

Le caratteristiche dimensionali sono simili a quelle descritte per le strade camionabili secondarie.

b) Piste di strascico principali (permanenti).

Sono percorsi a fondo naturale aperti con l'apripista, o altro mezzo simile adatti alla circolazione di trattori a ruote impiegati prevalentemente nell'esbosco a strascico, che attraversano il bosco, regolarmente spazati tra di loro, orientati prevalentemente lungo le curve di livello. Queste piste sono larghe normalmente 3-4 m; la pendenza media ottimale è del 5-10%, ma può arrivare, ove necessario, fino al 15%, la pendenza massima, per brevi tratti non percorribili a fondo bagnato, arriva fino al 25-30%; contropendenze nel senso dell' esbosco sono da evitare o quantomeno da contenere entro il 10%. Sono da evitare curve a raggio stretto.

c) Piste di strascico secondarie (temporanee).

Sono semplici varchi nel soprassuolo allestiti senza movimento di terra, larghi 3-4 m. orientati lungo le linee di massima pendenza, che si diramano dalla viabilità forestale di rango superiore, soprattutto a monte, al solito per poche decine di metri, su terreni della prima e, entro certi limiti della seconda classe di pendenza, cioè dove l'avvallamento non è possibile. Queste piste sono, in genere, temporanee, cioè esistenti durante il periodo in cui viene effettuato l'intervento forestale.

Le piste a strascico principali per trattori sono dette vie di esbosco orizzontali poiché si tende a costruirle parallele o comunque vicine alle curve di livello, mentre le piste secondarie, le linee di avvallamento e le gru a cavo sono dette vie di esbosco verticali poiché in pratica sono impostate secondo le linee di massima pendenza o prossime a queste ultime.

E' definita Mulattiera un percorso a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni o animali da soma (art. 3, comma 1, punto 48 modificato, del DL 30 aprile 1992, n. 285).

La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta Larghezza, in genere, inferiore a 2,5 m).

La mulattiera può essere parzialmente o totalmente provvista di massicciata e/o attrezzata con opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato.

La mulattiera può essere segnalata e segnata come sentiero, nonché cartografata sulla C.T.R. o su specifiche carte escursionistiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.

Particolare tutela e controllo sulle modalità d'uso nonché sulle opere di manutenzione, devono essere riservate alle mulattiere che, per caratteristiche costruttive e per rilevante importanza storica documentata costituiscono, a tutti gli effetti, beni culturali della civiltà montana.

E' definito Sentiero un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni (art. 3, comma 1, punto 48 modificato, del DL 30 aprile 1992, n. 285); la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiainato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì essere segnalato all'imbocco e ai bivio numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.

## **L. 950/1967**

### **Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.**

#### **Art. 1.**

Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 25,00 e massima di euro 250,00, e con un minimo in ogni caso di euro 25,00 (1), per:

- a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
- b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
- c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
- d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
- e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a euro 25,00 e il limite massimo a euro 250,00 (1);
- f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustali e cespugliati.

*(1) in Emilia-Romagna l'art. 63 della l.r. 6/2005 ha modificato le sanzioni come meglio specificato sotto:*

.

#### **Art. 2.**

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 15,00 e massima di euro 150,00, e con un minimo in ogni caso di euro 15,00 (1), per:

- a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;
- b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
- c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni culturali dei boschi cedui;
- d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

*(1) in Emilia-Romagna l'art. 63 della l.r. 6/2005 ha modificato le sanzioni come meglio specificato sotto:*

#### **Art. 3**

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 (1).

(

---

#### **NOTA 1)**

**In Emilia Romagna si applica l'art. 63 della L.R. 6/2005 che ha modificato le sanzioni come segue:**

#### **L.R. 6/2005 - Art. 63 - Sanzioni in materia di polizia forestale**

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge n. 950 del 1967 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

**L.353/2000****Legge-quadro in materia di incendi boschivi.**

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280)

Testo vigente aggiornato al DL 15 maggio 2012, n. 59 (in G.U. 16/05/2012, n.113)

**CAPO I****Previsione, prevenzione e lotta attiva****Art. 1.****Finalità e principi**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

**Art. 2.****Definizione**

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

**Art. 3.****Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
  - a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
  - b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
  - c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
  - d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
  - e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
  - f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
  - g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
  - h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
  - i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
  - l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
  - m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
  - n) le attività informative;
  - o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

#### **Art. 4.**

##### **Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi**

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

#### **Art. 5.**

##### **Attività formative**

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### **Art. 6.**

##### **Attività informative**

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### **Art. 7.**

##### **Lotta attiva contro gli incendi boschivi**

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento del personale e delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
  - b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
  - c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
  - d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2) interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

#### **Art. 8.**

##### **Aree naturali protette**

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

#### **Art. 9.**

##### **Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento**

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

## **CAPO II**

### **Funzioni amministrative e sanzioni**

#### **Art. 10.**

##### **Divieti, prescrizioni e sanzioni**

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di

trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

## **Art. 11.**

### **Modifiche al codice penale**

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:

"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

## **CAPO III**

### **Disposizioni finanziarie, abrogazione di norme ed entrata in vigore**

## **Art. 12.**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscriverne nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale;
- all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

### **Art. 13.**

#### **Norme abrogate ed entrata in vigore**

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
- la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
  - il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---



---

#### NOTE

**Avvertenza:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **Note all'art. 1:**

- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:  
 "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.  
 Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".  
 - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995".

#### **Nota all'art. 3:**

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) ed il presidente dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

**Note all'art. 6:**

- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente.

Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche".

**Nota all'art. 8:**

- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca "Legge quadro sulle aree protette".

**Note all'art. 10:**

- Si riporta il testo dell'art. 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a-b) (Omissis);

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):

"Art 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

#### **Note all'art. 11:**

- Si riporta il testo dell'art. 423 del codice penale:

"Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

- Si riporta il testo integrale dell'art. 424 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis".

- Si riporta il testo integrale dell'art. 425 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili".

- Si riporta il testo integrale dell'art. 449 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone".

#### **Note all'art. 12:**

- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1-2. (Omissis). 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a-c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;"

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

- "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati.
- Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

#### ***Aggiornamenti***

Il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (in G.U. 10/9/2001, n. 210) convertito con L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n. 262) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 3, 7, 9 e 12.

# L. R. 17/1991

## Disciplina delle attività estrattive

Testo coordinato con le modifiche alla L.R. 26 luglio 2011 n. 10

### Titolo I

#### Disposizioni generali

#### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.
2. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.

#### Art. 2

#### Estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale.
- 4 bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alle quantità e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.
- 4 ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. È fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento.
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsto dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.

#### Art. 3

#### Ambito di applicazione

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato R.D. n. 1443 del 1927, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

### Titolo II

#### Strumenti di pianificazione

#### Art. 4

#### Strumenti di pianificazione

1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:
  - a) il Piano territoriale regionale (PTR);
  - b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE);
  - c) il Piano comunale delle attività estrattive (PAE).

## **Art. 5**

### **Piano territoriale regionale (PTR)**

1. Il Piano territoriale regionale, di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, definisce tra l'altro le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi in materia di attività estrattive.
2. Le scelte contenute nei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive devono risultare coerenti con il PTR ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 36 del 1988.

## **Art. 6**

### **Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)**

1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della stessa legge. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. n. 36 del 1988, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3 fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, il PIAE può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.
5. Il PIAE contiene:
  - a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;
  - b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
  - c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
  - d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
6. Il PIAE tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.
7. Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.
8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazione del PIAE.
9. Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.
10. In caso di non avvenuta adozione del PIAE da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a cinquecentoquaranta giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PIAE è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3.

## **Art. 7**

### **Piano comunale delle attività estrattive (PAE)**

1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.
2. Il PAE, è corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
  - a) le aree-ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
  - b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;
  - c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
  - d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
  - e) le modalità di gestione;
  - f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.
3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generale; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
- 3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come

sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.

3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis.

## **Art. 8**

### **Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva**

1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE.

2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

3. Il Piano particolareggiato contiene:

- a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
- b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
- c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
- d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
- e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
- f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
- g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.

3 bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all'approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE.

## **Art. 9**

### **Adeguamento del PAE**

1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso.

2. I Comuni sprovvisti del PAE e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il PAE entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PIAE.

3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.

## **Art. 10**

### **Esonero**

1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.

2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

3. I provvedimenti di esonero-compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti-possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

## **Titolo III**

### **Provvedimenti autorizzativi**

## **Art. 11**

### **Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva**

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.

2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

4. L'autorizzazione determina:

- a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
  - b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
  - c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
  - d) la data di scadenza;
  - e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

## **Art. 12**

### **Convenzione**

1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
  - a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
  - b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
  - c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
  - d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
  - e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive.
4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

## **Art. 13**

### **Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:
  - a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
  - b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
  - c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
  - d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
  - e) piano di coltivazione della cava;
  - f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
  - g) proposte di convenzione;
  - h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
  - i) programma economico-finanziario;
  - l) documentazione fotografica;
  - m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
  - n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.
2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.

## **Art. 14**

### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.
3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.



## **Art. 15**

### **Durata dell'autorizzazione**

1. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni nè, di norma, inferiore a tre anni.
2. È ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.
3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

## **Art. 16**

### **Decadenza**

1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;
  - b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
  - c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.
2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
4. Qualora l'esercenti non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

## **Art. 17**

### **Diffida**

1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:
  - a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;
  - b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.
2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.

## **Art. 18**

### **Revoca e sospensione**

1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

## **Art. 19**

### **Concessione**

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.
3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 maggio 1970, n. 281.
4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.
6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato R.D. n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.

7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12.

**Art. 19 bis** (aggiunto da art. 26 L.R. 26 luglio 2011 n. 10)

**Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse**

1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.
3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.
4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.
5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.

## **Titolo IV Vigilanza e sanzioni**

### **Art. 20 Vigilanza**

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.

### **Art. 21 (1) Vigilanza in materia di polizia mineraria**

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali.
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato D.P.R. n. 128 del 1959.
3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato D.P.R. n. 128 del 1959 assegna all'ingegnere capo del Distretto minerario.
4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ai D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 e n. 303, nonché al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla L.R. 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla L.R. 7 settembre 1981, n. 33.
5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30.

### **Art. 22 Sanzioni**

1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 2.582 Euro.
2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:
  - a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a 1.549 Euro;
  - b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a 1.549 Euro e non superiore a 10.329 Euro, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.
3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione.

4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 516 Euro e non superiore a 1.549 Euro.
5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

## **Titolo V**

### **Organi consultivi**

#### **Art. 23**

#### **Commissione tecnica regionale per le attività estrattive**

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.
2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:
  - a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
  - b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
  - c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.
3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.

#### **Art. 24**

#### **Consulta regionale per le attività estrattive**

1. È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate.
2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai PIAE di cui all'art. 6, nonché su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.
3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali e ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.

#### **Art. 25**

#### **Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive**

1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
  - a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
  - b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
  - c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;
  - d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.
2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.

---

**Titolo VI**  
**Disposizioni comuni**  
**Art. 26**

**Coordinamento regionale**

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:
  - a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;
  - b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;
  - c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;
  - d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.

**Art. 27**

**Studi, ricerche e sperimentazione**

1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:
  - a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;
  - b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternativa ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare riferimento ai materiali provenienti da demolizioni;
  - c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il corretto uso, dal punto di vista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera b), con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitolati d'appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
  - d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.
2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.

**Art. 28**

**Catasto delle attività estrattive**

1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione dei piani regionali e infraregionali e per l'esercizio delle attività di controllo connesse.
2. Il catasto è aggiornato, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento ai dati concernenti:
  - a) le attività estrattive;
  - b) gli impianti di trasformazione;
  - c) l'elenco delle imprese estrattive;
  - d) le attività di controllo.
3. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30.

**Titolo VII**

**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 29**

**Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena**

1. Fino all'istituzione della Provincia di Rimini (2), ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini per il proprio ambito territoriale:
  - a) adotta il PIAE ai sensi dell'art. 6;
  - b) provvede in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE, ai sensi dell'art. 10;
  - c) istituisce e regola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
  - d) collabora all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 28;
  - e) esprime il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento delle forme associative fra Enti locali, prevista dal comma 1 dell'art. 61 della Legge n. 142 del 1990, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena per il rispettivo ambito territoriale:
  - a) adottano il PIAE ai sensi dell'art. 6;
  - b) provvedono in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE ai sensi dell'art. 10;
  - c) istituiscono e regolamentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
  - d) esprimono il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

## **Art. 30**

### **Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati.
2. In assenza di PIAE su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnico-programmatica, avanzata dal Comune, la Giunta regionale può autorizzare la formazione ed adozione del PAE.
3. I PAE di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente per territorio.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli atti del procedimento di formazione dei PAE adottati ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13. Tali atti producono pienamente gli effetti loro propri. Agli ulteriori atti del procedimento di approvazione dei PAE si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Fino alla costituzione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 23 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni la Commissione di cui all'art. 17 della L.R. n. 13 del 1978.
6. Fino all'insediamento delle Commissioni tecniche infraregionali di cui all'art. 25 della presente legge, le funzioni ad esse attribuite sono svolte dall'Organo consultivo regionale per le attività estrattive.
7. La Giunta regionale ai fini dell'approvazione dei PAE si avvale del parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

## **Art. 31**

### **Efficacia dei PAE approvati**

1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.
2. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccezione per le previsioni degli stessi PAE ricadenti nei seguenti sistemi, zone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:
  - a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
  - b) zone di salvaguardia della morfologia costiera;
  - c) zone di tutela della costa e dell'arenile;
  - d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;
  - e) zone di tutela naturalistica;
  - f) terreni siti a quote superiori a 1.200 metri;
  - g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:
    - g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
    - g.2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
    - g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
    - g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
    - g.5) boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
    - g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.
3. Per i PAE di cui al comma 2, nei sistemi, zone ed elementi ivi elencati, l'esercizio delle attività estrattive deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e convenzione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 nonché in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione dell'area.
4. Le previsioni dei PAE e loro varianti, approvati in data anteriore al 29 dicembre 1986, riguardanti zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, sono sottoposte a verifica di merito da parte della Giunta regionale al fine di dichiararne la fattibilità rispetto ai fattori ambientali.
5. La verifica è effettuata su richiesta, corredata dai necessari elementi tecnici di valutazione e di proposta, avanzata dal Comune entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale effettua la verifica nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine senza che la Giunta regionale abbia riscontrato negativamente la richiesta comunale, la verifica si intende effettuata positivamente.
7. Il termine di cui al comma 6 rimane sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta o l'assessore delegato chiedi chiarimenti od elementi integrativi di giudizio al Comune. In tal caso il termine riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle zone di cui al comma 4 è rilasciata ai sensi dell'art. 11 e subordinatamente all'esito favorevole della verifica effettuata dalla Giunta regionale.

**Art. 32****Approvazione di PAE adottati**

1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale.
2. I PAE adottati dai Comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i Comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabili le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.
3. abrogato

**Art. 33****Autorizzazione provvisoria**

1. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tale facoltà in ogni caso non è applicabile alle previsioni del PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali.
2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.

**Art. 34****Piano territoriale paesistico regionale**

1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

**Art. 35****Abrogazione di norme**

1. Sono abrogati:
  - l'art. 9 della L.R. 26 gennaio 1976, n. 8;
  - l'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1977, n. 4;
  - la L.R. 2 maggio 1978, n. 13;
  - la lettera c) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;
  - i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

---

**Note**

1. L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
2. Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

---

# INDICE

---

<b>RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E POLIZIA FORESTALE.....</b>	<b>3</b>
LEGGE 37/1994 NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE DELLE AREE DEMANIALI DEI FIUMI, DEI TORRENTI, DEI LAGHI E DELLE ALTRE ACQUE PUBBLICHE .....	3
R.D.L. 3267/1923 RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI .....	5
PMPF L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 30 CONCERNENTE INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO - ART 13. APPROVAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE .....	23
L. 950/1967 SANZIONI PER I TRASGRESSORI DELLE NORME DI POLIZIA FORESTALE. ....	44
L.353/2000 LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. ....	45
L. R. 17/1991 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE .....	53
<b>INDICE .....</b>	<b>63</b>

---